

## AFFARI NORMATIVI



Protocollo FIPM  
Documento in uscita  
00000960-2025  
14/04/2025  
SEGEN

**Al Presidente**  
**Al Consiglio Federale**  
**Al Collegio dei Revisori dei Conti**  
**Al Personale**  
**Al Team Leader**  
**Al Direttore Sportivo**  
**Al Direttore Tecnico**  
**All'Organismo di Vigilanza (ODV)**  
**Al Responsabile Protezione Dati (DPO)**

**OGGETTO: Comunicazione aggiornamento Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n.231/2001 – (MOG)**

Si porta a conoscenza degli interessati che la Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha provveduto ad aggiornare l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, che di seguito si rappresenta per opportuna conoscenza: **[organovigilanza@fipm.it](mailto:organovigilanza@fipm.it)**.

Si specifica altresì che la data di approvazione del MOG indicata al Paragrafo 2.3 sia il **20 settembre 2023**.

La scrivente Federazione offrirà la massima diffusione delle suddette modifiche, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale federale, rispettivamente all'interno delle **Sezioni Circolari e Trasparenza - lettera H. Controlli e Rilievi sull' amministrazione – Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo**

Nel ringraziare della gentile attenzione, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Segretario Generale**  
**Salvatore Sanzo**





# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

**TESTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE  
N. 131 DEL 20 SETTEMBRE 2023**

## INDICE

<b>PRESENTAZIONE .....</b>	<b>1</b>
Storia della Federazione .....	1
Organi e competenze .....	2
Patrimonio e risorse finanziarie.....	5
Fonti di autoregolamentazione .....	6
<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>7</b>
<b>1. La responsabilità degli enti da reato .....</b>	<b>7</b>
1.1. Il regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 .....	7
1.2. L'applicabilità alla FIPM del regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001.....	8
1.3. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .....	9
1.4. I presupposti della responsabilità .....	10
1.5. I reati presupposto .....	14
1.6. Il procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'ente .....	26
1.7. Le sanzioni.....	28
1.8. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. <i>whistleblowing</i> ).....	31
<b>2. L'adozione del Modello da parte della Federazione.....</b>	<b>35</b>
2.1. La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione .....	35
2.2. Il concetto di rischio accettabile.....	37
2.3. Gli effetti giuridici.....	38

2.4. I contenuti necessari del Modello Organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza .....	39
2.5. Le Linee Guida di Confindustria .....	40
2.6. I principi individuati dalla giurisprudenza .....	41
2.7. Destinatari e finalità del Modello.....	42
2.8. Struttura del documento.....	43
2.9. Aggiornamento del Modello Organizzativo .....	44
<b>3. L’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>44</b>
3.1. L’OdV.....	44
3.2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	46
3.3. Obblighi dell’OdV in materia di <i>reporting</i> .....	47
3.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	48
<b>4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie .....</b>	<b>49</b>
<b>5. Diffusione del Modello e formazione del personale.....</b>	<b>50</b>
5.1. Formazione del personale.....	50
5.2. Informativa ai soggetti esterni (società e associazioni sportive affiliate, fornitori / consulenti / appaltatori / collaboratori).....	51
<b>6. Verifiche periodiche .....</b>	<b>51</b>
<b>7. Il sistema disciplinare .....</b>	<b>52</b>
7.1. Principi generali.....	52
7.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti .....	54
7.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio Federale e dei componenti del Collegio dei revisori, nonché dei componenti di altri Organi centrali o periferici della Federazione .....	56
7.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.) .....	56

## Indice

<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>58</b>
L'individuazione delle attività esposte a rischio.....	58
Aree di rischio e attività sensibili.....	58
<b>I. Area 1: Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico .....</b>	<b>60</b>
<b>I.I. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio.....</b>	<b>60</b>
<b>I.II. Le attività a rischio .....</b>	<b>72</b>
1. Relazioni istituzionali, rapporti con pubblici funzionari e finanziamento pubblico .....	72
2. Rapporti con pubblici funzionari in occasione di verifiche, ispezioni e controlli .....	76
3. Rapporti con L'Autorità giudiziaria.....	78
<b>I.III. Regole di condotta .....</b>	<b>80</b>
<b>I.IV. Raccomandazioni .....</b>	<b>83</b>
<b>II. Area 2: Amministrazione della Federazione .....</b>	<b>84</b>
<b>II.I. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio.....</b>	<b>84</b>
<b>II.II. Le attività a rischio .....</b>	<b>113</b>
1. Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici .....	113
2. Sponsorizzazioni.....	118
3. Acquisto di beni e servizi.....	120
4. Gestione delle risorse umane.....	124
5. Gestione dei sistemi informatici .....	127
<b>II.III. Regole di condotta .....</b>	<b>129</b>
<b>II.IV. Raccomandazioni .....</b>	<b>135</b>
<b>III. Area 3: Salute e sicurezza .....</b>	<b>135</b>
<b>III.I. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio .....</b>	<b>136</b>

Indice

<b>III.II. Le attività a rischio .....</b>	<b>138</b>
1. <b>Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro .....</b>	<b>138</b>
<b>III.III. Regole di condotta .....</b>	<b>139</b>
<b>III.IV. Raccomandazioni .....</b>	<b>141</b>
<b>IV Area 4: Attività sportiva della Federazione .....</b>	<b>142</b>
<b>IV.I. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio .....</b>	<b>142</b>
<b>IV.II. Le attività a rischio .....</b>	<b>154</b>
1.    Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale .....	154
2.    Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc.....	158
3.    Affiliazione e tesseramento .....	160
4.    Istruzione tecnica .....	161
5.    Gestione CPO Montelibretti .....	163
6.    Settore medico e antidoping.....	166
7.    Gestione della comunicazione .....	168
8.    Amministrazione della giustizia sportiva.....	170
<b>IV.III. Regole di condotta.....</b>	<b>171</b>
<b>IV.IV. Raccomandazioni .....</b>	<b>176</b>

## PRESENTAZIONE

### Storia della Federazione

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (con sede in Via Vitorchiano 113-115 00189 Roma, C.F. 97015820588 e Part. IVA 04257001000, [www.fipm.it](http://www.fipm.it)) - d'ora in poi, per brevità "FIPM" o "Federazione" ha per fine istituzionale la promozione, organizzazione e lo sviluppo delle discipline del Pentathlon Moderno (Pentathlon, Tetrathlon, Triathlon, combinata, Biathle e le singole discipline nuoto – corsa – tiro – scherma – equitazione) nel territorio nazionale, l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e il raggiungimento dei fini statutari impartiti dal CIO, dall'UIPM e dal CONI.

Tali attività sono svolte nel rispetto dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate nonché del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti (Organico, Tecnico, di Giustizia, Amministrazione e contabilità e Ufficiali di Gara), delle norme sportive antidoping emanate dal CONI nonché dalle diverse normative emanate dal Consiglio Federale.

A tal fine, la FIPM gestisce (direttamente o indirettamente con il tramite di un'ASA o con Società di Servizi) impianti sportivi propri o di terzi.

Storicamente la FIPM è stata costituita nel 1940 col nome di "Commissione Italiana per il Pentathlon Moderno", successivamente sciolta nel 1944 per essere ricostituita nel marzo 1947 alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, sino ad assumere il nome definitivo di Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) in seguito all'assemblea costituente elettiva del 25 giugno 1975.

Con il passare degli anni, la FIPM si è progressivamente organizzata e sviluppata avendo come sede principale dell'attività la regione Lazio, con particolare riguardo al centro preolimpico di Montelibretti dove tuttora si svolge di norma la preparazione degli atleti azzurri per le grandi manifestazioni (Olimpiadi, Mondiali, Europei e grandi meeting internazionali) e al complesso dell'Acquacetosa.

Nel contempo, la FIPM ha avviato un'attività di reclutamento costituendo alcuni centri di avviamento alla disciplina ed istituendo le categorie giovanili, in passato inesistenti.

Si sono così istituite anche gare alternative (quali l'accoppiata corsa nuoto come punto di partenza della disciplina) ed allargata la partecipazione a manifestazioni internazionali (tra cui il meeting di Roma, ad oggi un appuntamento fisso del calendario internazionale), nonché registrati risultati sempre più prestigiosi (per un dettaglio dei quali può rinviarsi ai link "storia" e "albo d'oro" del sito istituzionale).

## Organi e competenze

La FIPM si articola nei seguenti **Organi**:

- 1) **Organi centrali**: Assemblea Nazionale; Presidente Federale; Consiglio Federale; Collegio dei Revisori dei Conti; Segretario Generale; Commissione Federale di Garanzia; Ufficio del Procuratore Federale;
- 2) **Organi periferici**: Comitato Regionale, Assemblea Regionale, Presidente Regionale, Consiglio Regionale, Delegato Regionale; Delegato Provinciale);
- 3) **Organi di giustizia sportiva**: Giudice Sportivo Nazionale; Tribunale Federale; Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.

*Quanto alle competenze degli organi centrali:*

L'**Assemblea Nazionale** ordinaria elegge il Presidente della Federazione, i dieci Consiglieri Federali, il presidente del Collegio dei revisori dei conti; provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione; sulla integrazione o rinnovo degli organi Federali centrali elettivi, nei casi espressamente previsti dallo Statuto; sulle proposte di modifica dello Statuto; sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti su quello approvato dal Consiglio Federale o, in caso di reiezione del medesimo, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Il **Presidente Federale** ha la legale rappresentanza della Federazione; sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate; convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria; sottoscrive gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri organi, o ne delega la firma; adotta, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione; concede la grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva; sottopone al Consiglio federale le proposte di nomina degli Organi di giustizia nonché del Procuratore Federale.

**Consiglio Federale** verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo; valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale; approva il bilancio preventivo e le relative variazioni; approva annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente; emana i regolamenti federali e le successive modificazioni vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali; delibera il regolamento arbitrale e le relative variazioni; ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente; delibera sulle

## Presentazione

domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società e delle Associazioni; delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli affiliati per le squadre partecipanti; determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado; stabilisce le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento alla Federazione; designa i tesserati onorari da proporre all'Assemblea Nazionale; delibera, sul trasferimento degli atleti tra società o associazioni appartenenti a Regioni diverse e in sede definitiva su eventuali ricorsi; compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale; esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali per l'elezione dei Presidenti e degli Organi Direttivi dei Consigli Regionali e Provinciali; approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun comitato regionale e provinciale, predisposto dai relativi Consigli Regionali e Provinciali o, dai Delegati; provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo; provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 32 dello Statuto, alla nomina del Delegato Regionale e alla sua eventuale revoca; delibera lo scioglimento per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatate impossibilità di funzionamento degli organi regionali e provinciali e nomina i commissari straordinari; nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l'iscrizione nell'apposito Albo; nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari; concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento; compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali, approva il calendario delle gare; decide sulla partecipazione di squadre italiane a gare all'estero e ai campionati continentali e mondiali, propone al C.O.N.I. gli atleti da iscrivere alle Olimpiadi; indice i Campionati d'Italia e altre competizioni di rilevanza nazionale; delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento degli Organi Periferici Federali; delibera in ordine alla gestione degli impianti sportivi; delibera sull'acquisto, sul ripristino e/o sulla realizzazione degli impianti sportivi; sull'acquisto di beni mobili e strumentali, nonché su eventuali accensioni di mutui e di finanziamenti; provvede oltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto, alla sua interpretazione, ad eccezione delle disposizioni di attuazione e recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e del Codice della Giustizia Sportiva, la cui interpretazione è competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport; nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché degli Organi di Giustizia.

Il **Segretario Generale** è responsabile della gestione amministrativa della F.I.P.M.; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali; ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.P.M.; coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.P.M.; coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del *budget* di previsione della F.I.P.M.; sovrintende negli uffici federali e ne dirige il personale; imposta, coordina e controlla tutte le attività

## Presentazione

federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale; stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

**Collegio dei Revisori dei Conti** ha il compito di: controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione; accertare la regolare tenuta della contabilità della FIPM; verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso; approntare la relazione a corredo del conto consuntivo; vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie in materia amministrativa; esercitare il controllo contabile.

La **Commissione di garanzia** individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Organi di giustizia endofederali, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva; individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva; adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

L'**Ufficio del Procuratore Generale**, il quale è composto da un Procuratore Federale e da un Procuratore Aggiunto con la funzione di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia dalla Federazione.

*Quanto alle competenze degli organi periferici:*

Il **Presidente Regionale** rappresenta la F.I.P.M. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Il **Consiglio Regionale**, in conformità alle disposizioni quadro impartite dal Consiglio Federale, attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali; propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale; organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione;

## Presentazione

predispone ed invia al Consiglio Federale per l'approvazione, il rendiconto relativo all'amministrazione dei fondi ad esso erogati dal Consiglio Federale medesimo.

Il **Consiglio Provinciale** (costituito in tutte le province ove esistano almeno 15 Società aventi diritto al voto) è organo di gestione della circoscrizione territoriale di competenza e, in base alle direttive impartite dal Comitato Regionale, amministra e organizza l'attività nell'ambito delle rispettive Province, con particolare riferimento alla promozione dell'attività.

Il **Comitato Regionale** (eventualmente costituito nelle regioni/province in cui risultino affiliate alla FIPM almeno 15 A.S.A.) ovvero il **Delegato Regionale/provinciale** (eventualmente nominato dal Consiglio regionale/provinciale nelle regioni/province in cui non risultino affiliate alla FIPM almeno 15 A.S.A.) si occupano della promozione e dello svolgimento delle attività federali sul territorio provinciale.

*Quanto alle competenze degli organi di giustizia sportiva:*

Il **Giudice Sportivo Nazionale**, competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale

I Giudici Federali, ossia il **Tribunale Federale** e la **Corte Federale di Appello** (quest'ultima anche in funzione di **Corte Sportiva di Appello**), entrambi aventi sede presso la Federazione, che giudicano in composizione collegiale secondo le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento di Giustizia Federale

Sono altresì presenti presso la Federazione:

- L'**Organismo di Vigilanza**, istituito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, incaricato di vigilare sull'adeguatezza e sull'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Federazione;
- la **Funzione Internal Auditing**, ad oggi esternalizzata alla società Sport e Salute S.p.a., con riferimento alle attività di *compliance* relative a pubblicità e trasparenza e alla partecipazione al Tavolo DPO Federale.
- il **Responsabile della Protezione dei dati (DPO)**, la cui funzione è ad oggi affidata ad un consulente esterno, con il compito di affiancare il titolare, gli addetti e i responsabili del trattamento dei dati affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i principi e le indicazioni del Regolamento europeo.

## Patrimonio e risorse finanziarie

Il **patrimonio** della FIPM è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili tutti indicati nel libro inventario aggiornato a cura della Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le **entrate** della FIPM sono costituite:

## Presentazione

- dai contributi del C.O.N.I. e di altri Enti (i.e. della Società Sport e Salute S.p.a, Comitato Italiano Paralimpico);
- dalle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
- dai proventi delle manifestazioni sportive;
- dalla gestione dei servizi;
- da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, accettate con delibera del Consiglio Federale;
- dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, - tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.

L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione della FIPM, a cura del Segretario Generale, è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità e si svolge in base ad un **bilancio annuale consuntivo** e ad un **bilancio di previsione**, entrambi sottoposti a revisione e pubblicati sul sito federale.

Le **uscite** riguardano principalmente: costi per il personale e per le forniture di beni o servizi; costi di produzione relativi all'attività sportiva centrale (per organizzazione manifestazioni, partecipazione a organismi internazionali, formazione, ricerca e documentazione, promozione, gestione impianti, accantonamenti, etc.) e delle strutture territoriali.

### Fonti di autoregolamentazione

Oltre allo Statuto, la FIPM regola le proprie attività mediante **manuali, procedure, lettere, inviti, comunicati, delibere, circolari e regolamenti** (tutti pubblicati sul sito istituzionale) tra cui, in particolare, assumono rilievo ai fini del presente Modello e si intendono, pertanto, integralmente richiamati (come tempo per tempo vigenti):

- regolamento amministrazione e contabilità;
- regolamento sanitario;
- regolamento di giustizia sportiva;
- regolamento rimborsi e trasferte;
- regolamento tecnico nazionale;
- regolamento istruzione tecnica;
- regolamento ranking societario;
- regolamento ranking nazionali premi atleti;
- regolamento organizzazione manifestazioni nazionali;
- regolamento organico;
- regolamento gruppo giudici;
- regolamento contributo di partecipazione;
- regolamento CPO Montelibretti;
- regolamento atleti e componenti settore tecnico.

## PARTE GENERALE

### 1. La responsabilità degli enti da reato

#### 1.1. Il regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001

Gli enti sono da tempo divenuti i veri protagonisti della scena economica e ciò non può essere un fatto privo di conseguenze anche dal punto di vista del diritto penale e della fenomenologia criminale. Proprio per tale ragione, limitare la reazione penale esclusivamente alle condotte delittuose poste in essere dalle persone fisiche vuol dire spesso lasciare impuniti i veri centri di interesse, i reali beneficiari dei reati commessi, nonché, in taluni casi, gli ideatori delle condotte criminose.

A ciò si aggiunga che, in concreto, si possono verificare delle situazioni con effetti diametralmente opposti ed entrambi paradossali. In primo luogo, infatti, nell'ambito delle organizzazioni complesse non è sempre agevole individuare con esattezza dove siano collocate le responsabilità, con il rischio di lasciare impuniti fatti delittuosi legati alla criminalità d'impresa. Al contrario, può verificarsi il caso in cui il soggetto individuato come responsabile del reato commesso nell'ambito dell'ente funga, in qualche misura, da "capro espiatorio" per responsabilità che appartengono ad altri.

Non deve infine trascurarsi che il potenziale offensivo dei reati commessi dagli enti risulta spesso ben più elevato rispetto a quello dei reati commessi dai singoli soggetti. Si pensi ai disastri ambientali che, non a caso, rappresentano proprio quella categoria di reati che ha portato, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, al riconoscimento dei c.d. "*corporate crimes*".

In Italia, all'introduzione di una forma di responsabilità penale degli enti collettivi si è sempre opposto chi riteneva insuperabile il principio espresso nel brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", riconoscendone un puntuale riferimento nella previsione di cui all'art. 27 Cost., che stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale.

Secondo la tradizionale "teoria della finzione", infatti, la persona giuridica rappresenterebbe una mera *fictio iuris*, una costruzione artificiale, priva di autonomia rispetto ai soggetti che la compongono. Da ciò ne deriverebbe la duplice conseguenza che, in primo luogo, le persone giuridiche non possano agire con dolo o con colpa come, invece, richiederebbe la responsabilità di natura penale e, in secondo luogo, che far ricadere sulle persone giuridiche le conseguenze delle condotte poste in essere dalle persone fisiche equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento una forma di responsabilità penale per fatto altrui, di carattere oggettivo e, dunque, contraria al dettato costituzionale.

Alla teoria della finzione si è contrapposta la teoria "dell'immedesimazione organica", secondo la quale gli organi dell'ente, quando operano nell'esercizio delle loro funzioni, non costituiscono qualcosa di distinto rispetto all'ente, ma si identificano con esso. Ciò vuol dire sia che l'elemento

## Parte Generale

psicologico dell'ente si determina sulla base dell'elemento psicologico del proprio organo decisionale e sia anche che l'ente risponde per un fatto proprio.

Al di là, però, delle disquisizioni circa la natura della responsabilità degli enti dipendente da reato e circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale, nella seconda metà degli anni '90 anche l'Italia assumeva una serie di obblighi internazionali che portavano alla legge 300/2000, con la quale il Parlamento delegava al Governo l'introduzione di una forma di responsabilità degli enti quale conseguenza di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Così, esercitando il potere conferitogli e superando la palude in cui si era impantanato il dibattito giuridico, con il D.lgs. 231/2001 il Governo ha finalmente introdotto nell'ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità per gli enti che si colloca a metà tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa. E ciò *in primis* perché si tratta comunque di una forma di responsabilità dipendente dalla commissione di un reato, in secondo luogo perché la competenza a conoscere degli illeciti commessi dell'ente appartiene al giudice penale, inoltre perché le indagini preliminari vengono condotte dallo stesso pubblico ministero che indaga sul reato presupposto e, infine, perché le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 sono talmente invasive ed incisive da potere essere considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie sanzioni penali.

Dunque, ad oggi il D.lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non sono destinate "allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

L'art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che nei casi e alle condizioni previste dagli art. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **1.2. L'applicabilità alla FIPM del regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001**

Quanto all'applicabilità del d.lgs. 231/2001 alla FIPM, occorre rilevare che la stessa, al pari delle società sportive affiliate, rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001 tra gli "*enti forniti di personalità giuridica*", considerando che:

- a) l'art. 15, d.lgs. 242/1999 (espressamente richiamato anche dall'art. 1 dello Statuto della FIPM) attribuisce alle federazioni sportive nazionali natura di *associazione con personalità giuridica di diritto privato* (salva la *valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte*);

## Parte Generale

- b) la Federazione Sportiva nazionale non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 3 del medesimo citato art. 1, essenzialmente riferito a enti pubblici (territoriali, non economici o che svolgano funzioni di rilievo costituzionale);
- c) in ambito federale possono commettersi alcuni dei reati-presupposto attualmente previsti nel d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento a quelli informatici, di riciclaggio/reimpiego/autoriciclaggio, infortunistici e – soprattutto – a quelli riguardanti comportamenti fraudolenti in danno dello Stato o di enti e amministrazioni pubbliche (anche eventualmente allo scopo di ottenere erogazioni o contributi pubblici di varia natura) nonché a quelli di natura corruttiva;
- d) pur non ravvisandosi precedenti giurisprudenziali specifici, alcune federazioni si sono già dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 o hanno comunque richiesto tale adempimento alle società sportive come condizione per l'affiliazione.

### 1.3. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Con il D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 (il "Decreto"), emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, il legislatore ha, dunque, adeguato il nostro ordinamento alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, con il Decreto si è data attuazione agli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alle seguenti convenzioni:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione;
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione.

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato (i cc.dd. reati presupposto), nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da soggetti ad essi sottoposti.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", prevede dunque una forma di responsabilità del tutto particolare. Sebbene il legislatore abbia, infatti, espressamente definito tale responsabilità come "amministrativa", essa presenta alcuni caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al pubblico ministero l'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente ed

## Parte Generale

essendo rimesso al giudice penale, oltre al naturale accertamento dei reati, anche l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore quali fondamento per la responsabilità dell'ente, con le cautele e le garanzie del processo penale e, ove applicabili, con le regole stabilite dal codice di procedura penale.

Peraltro, come indicato più approfonditamente in seguito, la responsabilità dell'ente sussiste solamente laddove il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso e, dunque, tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di "pianificazione". Il fondamento di tale responsabilità risiede infatti sia nella presunzione che l'ente abbia in qualche modo partecipato alla commissione dei reati con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare a quella del "concorso di persone nel reato" (figura prevista dal codice penale agli artt. 110 ss.), e, in particolare, del "concorso morale", (previsto dal codice penale nella duplice figura dell'istigazione e della determinazione); sia in una sorta di "colpa di organizzazione" che abbia comunque agevolato la commissione di reati.

Non, dunque, come accade invece in altri ordinamenti, una forma di responsabilità oggettiva ascrivibile in via automatica all'ente tutte le volte in cui venga commesso un reato nel suo interesse o vantaggio ma, al contrario, una responsabilità che si fonda su un giudizio di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* riscontrato nell'organizzazione dell'ente stesso, che abbia in qualche modo favorito, se non addirittura incentivato, la commissione di reati.

#### 1.4. I presupposti della responsabilità

Il Decreto stabilisce i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettandone i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.

##### 1.4.1. I criteri oggettivi

I requisiti oggettivi di ascrizione della responsabilità all'ente sono dettati dall'art. 5 del Decreto, il quale stabilisce che l'ente è responsabile ***per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*** quando:

- a. il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i cc.dd. soggetti apicali);
- b. il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (i cc.dd. soggetti subordinati).

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede, infine, che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

## Parte Generale

Il Decreto prevede, quindi, dei criteri oggettivi di sussistenza della responsabilità, rappresentati essenzialmente dalla necessaria esistenza di un legame tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

### La commissione di un reato presupposto

Il primo requisito di carattere oggettivo è, dunque, rappresentato dalla necessità che un soggetto definito come apicale o un soggetto ad esso subordinato abbia commesso uno dei reati presupposto. Peraltro, la responsabilità dell'ente prescinde totalmente dalla punibilità in concreto dell'autore del reato. È quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Autonomia della responsabilità dell'ente", secondo il quale *"la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"*. Ciò significa che il reato rappresenta solamente il fatto storico su cui si dovrà poi ragionare in termini di responsabilità dell'ente, laddove sussistano tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dal Decreto.

### L'interesse e il vantaggio

Il secondo requisito oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato presupposto debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per **interesse** si intende la finalità che ha mosso il soggetto agente alla commissione del reato e che sia espressione della politica di impresa. Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento a qualsiasi arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Da ciò ne deriva che la responsabilità dell'ente risulta legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare ad esso un vantaggio che abbia dei risvolti economici anche indiretti.

Come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, l'ente non risponde ai sensi del Decreto quando il soggetto abbia agito nell'**esclusivo** interesse proprio o di terzi. Da ciò ne deriva che qualora vi sia una convergenza o anche solo una parziale sovrapposizione degli interessi del soggetto e dell'ente, l'ente risponde comunque ai sensi del D.lgs. 231/2001

### I soggetti

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da persone che siano sottoposte alla direzione o alla sorveglianza dei primi.

### I soggetti in posizione apicale

L'art. 5, comma I, lett. a) fa riferimento al reato commesso dai soggetti che si trovino in posizione apicale. Tali soggetti sono coloro i quali rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del Comitato Esecutivo, Direttori Generali, etc.).

## Parte Generale

### I soggetti in posizione subordinata

Per soggetti in posizione subordinata, richiamati dalla lett. b) dell'art. 5 si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i soggetti legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

### I soggetti di fatto

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale, eserciti di fatto la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c., che, in materia di reati societari, stabilisce che è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

#### 1.4.2. I requisiti soggettivi

##### 1. La "colpa di organizzazione"

L'art. 6 del Decreto rappresenta senz'altro il fulcro di tutta la disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato. La disposizione in esame stabilisce, infatti, che qualora il reato sia stato commesso da parte di un soggetto apicale, l'ente può andare esente da responsabilità solo se abbia adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta dei c.d. Modelli Organizzativi (MOG) in parte mutuati dai *Compliance programs* dei sistemi anglosassoni.

Lo stesso articolo 6 precisa, inoltre, che affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, oltre ad essersi dotato di un modello organizzativo, dovrà aver affidato il compito di vigilare sulle prescrizioni del modello e sull'aggiornamento dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltre al fatto che non vi sia stata omessa vigilanza da parte di tale organismo.

Viene così a delinearsi il fondamento soggettivo della responsabilità degli enti, ravvisato nella c.d. "colpa per organizzazione". All'ente si rimprovera, cioè, di non essersi dotato di un'organizzazione idonea ad ostacolare il compimento di un reato come quello posto in essere.

Il legislatore italiano ha dunque compiuto una scelta radicale, in linea con i principi espressi dalla Costituzione in tema di responsabilità penale. Ed infatti, pur riconoscendo formalmente la natura amministrativa alla responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, il legislatore non ha inteso

## Parte Generale

introdurre nell'ordinamento una forma di responsabilità oggettiva. Così, anche per gli enti si è ritenuto di legare la responsabilità ad una forma di colpevolezza, pur tenendo in considerazione le peculiarità dell'ente collettivo rispetto a quelle della persona fisica. Nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 della Costituzione, e nell'ottica di una concezione normativa della colpevolezza, consistente in un ampio ed articolato giudizio di rimproverabilità del fatto al soggetto che debba essere sottoposto a sanzione, ciò che si rimprovera all'ente non è dunque il fatto che qualcuno abbia commesso un reato nel proprio interesse o vantaggio, ma di non essersi dotato di un'organizzazione (Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza) tale da rappresentare un concreto ed idoneo ostacolo alla commissione del reato.

L'ente risponde, dunque, per un fatto suo proprio e non per il reato commesso dal soggetto persona fisica che, come detto in precedenza, rappresenta solamente il fatto storico su cui poi ragionare in termini di responsabilità/rimproverabilità dell'ente medesimo.

Si tratta, dunque, di una forma di responsabilità per alcuni versi assimilabile alla responsabilità riconosciuta dal sistema penale in capo al garante a titolo di concorso omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma II, c.p., con la significativa differenza, però, che mentre il titolare della posizione di garanzia penalmente rilevante ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento o la commissione del reato, l'ente deve limitarsi a frapporre degli ostacoli adeguati a chi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia intenzionato a commettere un reato.

Ed infatti, laddove l'organizzazione di cui l'ente si è dotato risulti in concreto adeguata ed il reato, come disposto dall'art. 6 del Decreto, venga commesso da un soggetto eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello organizzativo e la sorveglianza dell'OdV, verrebbe meno quel legame tra la volontà del soggetto agente nel commettere il reato e la compartecipazione dell'ente che ne determina la corresponsabilità e, di conseguenza, la punibilità. In tal modo la commissione del reato torna a diventare un "fatto personale" del solo soggetto agente che avrà agito esclusivamente di propria iniziativa, senza alcuno "stimolo" da parte dell'ente che, anzi, si è adoperato per ostacolarne i propositi criminosi.

Il legislatore ha, dunque, concepito una forma di responsabilità fondata sulla rimproverabilità dell'ente per il reato commesso da soggetti ad esso riconducibili, riconoscendo una forma di colpevolezza che si avvicina alla colpevolezza penale, il più possibile compatibile con i principi costituzionali in tema di responsabilità, così come riconosciuto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 38343 del 2014.

## **2. L'art. 6 del Decreto: i reati commessi da soggetti in posizione apicale**

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti che si trovino in una posizione "apicale", il legislatore ha introdotto una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica

## Parte Generale

dell'ente, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero.

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione e gestione** (d'ora in avanti il Modello o MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o OdV);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

### 3. L'art. 6 del Decreto: i reati commessi da soggetti in posizione subordinata

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria "colpa di organizzazione".

L'art. 7 del Decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

### 1.5. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente non sussiste tutte le volte in cui venga commesso un reato da parte di soggetti in qualche modo ad esso riconducibili, in quanto il Decreto ha limitato tale forma di responsabilità al compimento di determinate fattispecie di reato. L'art. 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*. Si tratta dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire di quei reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto, oltre alla responsabilità delle persone fisiche che li abbiano commessi, anche la responsabilità dell'ente. Tali reati sono previsti sia dal D.lgs. 231/2001 e sia da altre disposizioni di legge.

Al fine di rappresentare un quadro completo delle fattispecie per le quali è prevista anche una responsabilità ai sensi del Decreto, si elencano qui di seguito i reati che, ad oggi, possono

## Parte Generale

determinare la responsabilità degli enti, precisando tuttavia che l'elenco è in continua evoluzione ed è suscettibile di futuri aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la responsabilità dell'ente sussiste anche per i reati commessi all'estero, purché per essi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 del Decreto. Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.); oltre agli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.); infine, dei delitti commessi dal cittadino italiano per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.).

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

**I. Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):**

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, richiamo al 640 comma II, c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della legge 898/1986);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

## Parte Generale

- corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

**II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):**

- frode in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- reati in materia di *cyber security* (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019.).

**III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)**

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

## Parte Generale

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

**IV. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**V. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*. 1)**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

## Parte Generale

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

**VI. Reati societari (art. 25 *ter*):**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.lgs. 19/2023).

## Parte Generale

**VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater):**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

## Parte Generale

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*. 1):**

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

**IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües*):**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

**X. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):**

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).

Si rappresenta, per completezza, che, oltre alla responsabilità da reato dell'ente in ordine alle fattispecie sopra elencate, con riferimento alle disposizioni volte a sanzionare le condotte di *market abuse* occorre tener presente che:

- l'art. 187 *quinqües* del D.lgs. 58/98 prevede una responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* dello stesso decreto;

## Parte Generale

- l'art. 187 *ter.1* dispone che l'ente risponda comunque di responsabilità amministrativa propria nei casi di violazione degli obblighi previsti agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

**XI. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*).

**XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*)**

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*, comma 2, D.lgs. 231/01).

**XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):**

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *bis*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *ter*, l. 22 aprile 1941, n. 633;

## Parte Generale

- art. 171 *septies*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *octies*, l. 22 aprile 1941, n. 633.

**XV. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):**

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

**XVI. Reati ambientali (art. 25 *undecies*):**

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqües*);
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- art. art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 256, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 257, commi 1, 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 260-*bis*, commi 6, 7, 8, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1, 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-*bis* comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549;

## Parte Generale

- art. 8, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

**XVII. Reati in materia di immigrazione (art. 25 *duodecies*).**

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

**XVIII. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)**

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

**XIX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)**

- frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 l. 401/1989).

**XX. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);

## Parte Generale

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

**XXI. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)**

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43).

**XXII. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)**

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);

## Parte Generale

- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

### **XXIII. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)**

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

### **Il reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006)**

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- 4) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 5) reati in materia di immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998);

## Parte Generale

- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**I delitti tentati (art. 26)**

Il Decreto prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche nell'ipotesi di delitto tentato.

In proposito, l'articolo 26 del Decreto stabilisce che:

1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

**1.6. Il procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'ente**

Il Decreto 231/2001 delinea un sistema processuale per l'accertamento della responsabilità degli enti anche attraverso il rinvio a norme contenute all'interno del codice di procedura penale: in questo senso l'art. 34 del Decreto dispone che il procedimento relativo all'accertamento degli illeciti derivanti da reato si svolge osservando sia le norme contenute all'interno del capo III del medesimo sia, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione; la posizione procedimentale dell'ente, d'altro canto, ai sensi del successivo articolo 35 viene equiparata, per quanto compatibile, a quella dell'imputato nell'ambito del procedimento penale.

La competenza a conoscere gli illeciti ascrivibili all'ente, ai sensi dell'art. 36 del Decreto, spetta al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Di particolare rilievo tra le norme che disciplinano il procedimento di accertamento dell'illecito è quella contenuta all'interno dell'art. 39 comma 1 del Decreto che, con riguardo alla rappresentanza dell'ente, dispone che lo stesso partecipi al procedimento penale per il tramite del proprio rappresentante legale, salvo che questi *“sia imputato [o anche solo indagato] del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”*. In questo caso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'ente che intende partecipare al procedimento può costituirsi depositando presso gli uffici dell'Autorità Giudiziaria procedente (segreteria del Pubblico Ministero o cancelleria del Tribunale) una dichiarazione di costituzione contenente la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante attraverso la quale indicare anche l'avvenuto conferimento di procura al difensore designato.

## Parte Generale

Proprio queste ultime disposizioni, in particolare, sono tra quelle che hanno creato le maggiori problematiche dal punto di vista applicativo, essendosi negli anni creata giurisprudenza spesso contraddittoria in ordine alla possibilità di derogare alle stesse per l'eventuale compimento di atti urgenti: si pensi, ad esempio, all'eventualità che il legale rappresentante dell'Ente, indagato per il reato da cui dipende l'illecito ascritto al primo, possa o meno nominare il difensore dell'Ente allo scopo di impugnare con urgenza una misura cautelare (es. sequestro) che pregiudica gravemente la prosecuzione dell'attività della persona giuridica. Si rileva in tal senso che talune pronunce di legittimità hanno inteso interpretare le disposizioni di cui all'articolo 39 in senso fortemente restrittivo, negando che il difensore nominato dal legale rappresentante indagato/imputato sia legittimato ad intraprendere iniziative in favore dell'ente, dichiarando conseguentemente inammissibile ogni atto proposto dallo stesso difensore (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 22 settembre 2022 n. 35387).

In tale ottica, quella stessa giurisprudenza ha rimarcato che *“un modello organizzativo adeguato deve considerare l'ipotesi – ovviamente da scongiurare in forza della predisposizione delle altre regole cautelari autoprodotte nel modello stesso – in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'Ente”*. Si afferma, in sostanza, che l'ente deve essere consapevole di potersi venire a trovare in una situazione fortemente pregiudizievole, dovuta – oltre che, ovviamente, alla contestazione dell'illecito a proprio carico – anche al fatto di non aver individuato per tempo un soggetto diverso dal legale rappresentante (come detto, attinto dalla preclusione di cui all'art. 39) che sia in grado di poter validamente nominare un difensore per la tutela dei diritti della stessa persona giuridica: in tale eventualità, precisa la stessa giurisprudenza, è lo stesso Modello che deve contenere previsioni espresse tali che *“l'Ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incumbente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale”*.

In questi termini, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno individua il proprio Presidente quale Organo deputato a nominare il difensore dell'ente nell'ambito di eventuali procedimenti che dovessero coinvolgere la Federazione, in quanto designato da Statuto quale legale rappresentante di FIPM; allorché lo stesso Presidente venga a trovarsi in condizioni di conflitto di interessi in quanto indagato/imputato nell'ambito dello stesso procedimento che coinvolge la Federazione, il difensore dell'ente dovrà essere nominato dal Vice-Presidente facente funzioni.

## Parte Generale

## 1.7. Le sanzioni

Il D.lgs. 231/2001 presenta un quadro sanzionatorio piuttosto variegato ed articolato. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del Decreto, all'ente sono infatti applicabili le seguenti misure sanzionatorie:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) pubblicazione della sentenza;
- d) confisca.

Accanto alla sanzione pecuniaria, tipica espressione di una responsabilità di carattere amministrativo, il Decreto ha dunque previsto una rosa di sanzioni interdittive particolarmente insidiose, oltre alla pubblicazione della sentenza ed alla confisca del prezzo e del profitto del reato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive potranno essere applicate in via cautelare durante la fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero.

### 1.7.1. La sanzione pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 stabilisce che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto stabilisce, al primo comma, che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al secondo comma dello stesso art. 12 viene stabilito che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

## Parte Generale

- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al terzo comma, è previsto che nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, al quarto comma è stabilito che la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore ad € 10.329,00.

### 1.7.2. Le sanzioni interdittive

Il D.lgs. 231/2001 prevede delle sanzioni interdittive piuttosto incisive che rappresentano la vera novità dell'apparato sanzionatorio in materia di responsabilità degli enti da reato.

Più in particolare, sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica per tutti gli illeciti commessi dall'ente, le sanzioni interdittive si applicano solamente se espressamente previste in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 del Decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività nominando un **commissario giudiziale**.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso

## Parte Generale

modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, comma 5, del D.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) - ovvero, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente -, e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) - ovvero, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, comma 2, (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

ovvero

- e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## Parte Generale

**1.7.3. La pubblicazione della sentenza**

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 231/2001, quando nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva, può essere altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 c.p. - vale a dire mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello di ultima residenza del condannato - nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La stessa sentenza, inoltre, viene pubblicata - per estratto o per intero - nel sito *internet* del Ministero della Giustizia.

**1.7.4. La confisca, anche per equivalente**

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca "per equivalente". Non è necessario, cioè, che vengano individuati i beni costituenti il profitto del reato, ma è sufficiente determinarne il valore per procedere alla confisca di beni di valore equivalente.

**1.7.5. Le misure cautelari**

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è arricchito dalla possibilità di applicare all'ente alcune sanzioni in via cautelare. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *"quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2"*.

Allo stesso tempo, secondo quanto disposto dall'art. 321 c.p.p., durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

Tutte le sanzioni interdittive e la confisca, anche per equivalente, potranno dunque essere applicate all'ente in via cautelare dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta del Pubblico Ministero.

**1.8. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. *whistleblowing*)**

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o"*

## Parte Generale

*privato*”, ha esteso per la prima volta la tutela del c.d. “*whistleblower*” al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Sin dall’entrata in vigore della predetta normativa, è stata previsto che i Modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere uno o più canali di comunicazione, idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, che consentano a quest’ultimo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte presso l’Ente (questo il contenuto dell’art. 6, c. 2 *bis* del Decreto), prevedendo misure di tutela che pongano il segnalante al riparo da eventuali discriminazioni o misure ritorsive subite in ragione dell’effettuata segnalazione.

Occorre precisare che la normativa in materia di *whistleblowing* ha subito un esteso intervento di riforma ad opera del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 la quale, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019, riguardante la “*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*” e “*delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, ha profondamente innovato la disciplina di settore unificandone la portata applicativa tanto al settore privato che a quello pubblico ed in tal senso:

- da un lato, **ne estende l’ambito di applicazione oggettiva**, ad oggi, non più limitato ai soli fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ma, altresì, a comportamenti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di pubbliche amministrazioni o enti privati, tra i quali ad esempio illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo etc.; oppure violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni in materia di imposta sulle società e altre condotte di cui all’art. 2 del Dlgs. 24/2023;
- dall’altro, **amplia la categoria dei *whistleblower***, ricomprendendovi, oltre a quelli già individuati dalle previgenti normative di settore (L. 190/2012 e D.lgs. 231/2001), numerosi altri soggetti esterni alla realtà dell’ente pubblico o privato (specificamente individuati nell’articolo 3 del D.lgs 24/2023 tra cui figurano, ad esempio, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, etc.).

Il Decreto n. 24/2023, inoltre, introduce in via del tutto innovativa **le segnalazioni c.d. “esterne”** prevedendo che le stesse possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, **all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** attraverso appositi canali di segnalazione.

In particolare, i segnalanti possono fare ricorso all’ANAC nelle seguenti ipotesi:

## Parte Generale

- 1) nel caso in cui non sia previsto, nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, l'obbligo di attivazione del canale di segnalazione interna, ovvero se, qualora obbligatorio, non sia stato attivato o, se presente, non sia conforme alla normativa;
- 2) qualora sia già stata presentata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero correrebbe il rischio di possibili ritorsioni;
- 4) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Spetta altresì all'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi in cui:

- venga violata la riservatezza sull'identità del segnalante o qualora venga violato il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del predetto segnalante o si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata;
- accerti che non sono stati istituiti appositi canali di segnalazione;
- accerti che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- sia accertata la responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

La nuova normativa, inoltre, introduce **le c.d. divulgazioni pubbliche** (vale a dire segnalazioni effettuate, ad esempio, mediante la stampa o mezzi elettronici di diffusione di informazioni) che possono essere realizzate solo nelle ipotesi in cui:

- sia stata effettuata una segnalazione interna o esterna e non vi sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- vi sia il fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sia il fondato motivo di temere il rischio di ritorsioni o che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. occultamento o distruzione di prove).

Con specifico riferimento **alle misure di tutela predisposte in favore del segnalante**, tanto la nuova che la previgente disciplina annoverano tra le stesse:

- il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la possibilità di comunicare ad Autorità pubbliche esterne il fatto di aver subito ritorsioni a causa dell'effettuata segnalazione (Ispettorato del Lavoro ed ANAC);
- la nullità degli atti ritorsivi subiti (quali ad esempio il licenziamento, demansionamento etc.), prevedendo in favore del segnalante la presunzione in giudizio (che, tuttavia, ammette prova

## Parte Generale

contraria) che il danno da questi subito sia conseguenza diretta della segnalazione o denuncia effettuata.

Il D.lgs.24/2023 avendo apportato, come detto, estese e significative innovazioni alla disciplina del *whistleblowing* ha previsto termini di efficacia delle proprie disposizioni dilazionati nel tempo, concedendo così agli enti pubblici e privati destinatari della stessa un periodo di tempo più o meno lungo per adeguarsi alla nuova normativa e prevedendo che frattanto continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alle previgenti discipline sopra richiamate<sup>1</sup>. In attesa di adeguare del tutto il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della nuova disciplina, la Federazione continua ad applicare la disciplina ad oggi in effetti vigente in materia di responsabilità da reato degli enti e, in tal senso, garantisce ai destinatari del Modello adeguata tutela avverso comportamenti ritorsivi e discriminatori che possano trovare origine nella segnalazione di illeciti e irregolarità rilevanti ai sensi del Decreto.

A questo proposito:

- ha provveduto a istituire, quale canale in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la casella di posta elettronica presso la quale possono, ad oggi, essere inviate le segnalazioni di illeciti e irregolarità all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza: [organovigilanza@fipm.it](mailto:organovigilanza@fipm.it).
- rappresenta ai destinatari del Modello che l'eventuale adozione nei loro confronti di misure discriminatorie conseguenti alla segnalazione di illeciti e irregolarità può essere dagli stessi denunciati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (anche eventualmente alle organizzazioni sindacali di appartenenza);
- rappresenta altresì ai destinatari del Modello che il licenziamento e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei loro confronti, quale conseguenza di segnalazioni effettuate, sono nulli ed in tal senso, nell'ambito di eventuali giudizi giuslavoristici conseguentemente incardinati, è prevista in favore del segnalante una presunzione (che ammette prova contraria) che l'irrogazione di misure nei loro confronti sia stata motivata dalla presentazione della segnalazione.

---

<sup>1</sup> L'art. 24 del Decreto legislativo n. 24/2023 prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249: per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

## 2. L'adozione del Modello da parte della Federazione

### 2.1. La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione

Con l'attuazione di quanto prescritto dal D.lgs. 231/2001, l'ente assume sostanzialmente il ruolo di garante per il contenimento del rischio di commissione dei reati nella specifica attività svolta da parte di soggetti che agiscano in nome e per conto dell'ente medesimo, a prescindere da qualsiasi inquadramento formale di tali soggetti. In tale ottica, lo scopo del MOG è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole, istruzioni, procedure, protocolli ed attività di controllo volti a regolamentare e razionalizzare l'attività dell'ente ed a prevenire la commissione di reati.

Nulla di innovativo, dunque, da questo punto di vista, dal momento che ogni ente complesso e strutturato è naturalmente dotato di un corredo di procedure, formalizzate e non, che ne regolano il funzionamento, e ciò ben prima e a prescindere da quanto dettato dal D.lgs. 231/2001. Non esiste organizzazione complessa che possa funzionare senza regole, è una questione di organizzazione che prescinde dalla prevenzione dei reati o dei comportamenti illeciti in generale. La procedimentalizzazione dei processi è, prima di tutto, indice di efficienza e di qualità.

A ciò il D.lgs. 231/2001 aggiunge che il Modello deve essere anche uno **strumento di controllo**, che sia funzionale alla prevenzione di talune categorie di reati. Ciò qualifica ulteriormente le procedure che devono essere contenute nel Modello e che devono essere funzionali anche all'attività di controllo. Proprio per tale ragione, tutte le attività condotte all'interno dell'ente, o quantomeno quelle ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili. Inoltre, ai fini di un più efficace controllo, è bene che nessuna funzione venga svolta in piena autonomia, ma che le funzioni vengano frazionate e segregate, in modo tale che i processi decisionali ricompresi nell'ambito delle attività sensibili non facciano capo ad un unico soggetto.

Infine, il Decreto precisa che **il Modello organizzativo debba essere adottato ed efficacemente attuato e che lo stesso debba risultare concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. Il che significa che non è sufficiente la formale adozione, da parte dell'ente, di un qualsiasi modello organizzativo, ma è necessario che lo stesso sia effettivamente attuato nella pratica e che risulti concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

Affinché l'ente vada esente da responsabilità, occorrerà verificare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, se il modello organizzativo adottato sia idoneo alla prevenzione dei reati.

Tale valutazione dovrà essere effettuata mediante un giudizio prognostico, o *ex ante* in concreto.

Più in particolare, il Decreto stabilisce, all'art. 6, comma II, alcuni dei requisiti che i modelli organizzativi devono presentare per risultare potenzialmente idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto. Secondo tale disposizione i modelli dovranno:

## Parte Generale

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati.* Si tratta dell'attività definita di "mappatura del rischio". L'elaborazione del modello organizzativo deve necessariamente essere preceduta da un'attenta analisi del contesto, dell'attività svolta dall'ente e delle modalità con cui viene svolta, nonché dall'analisi delle procedure e dei protocolli predisposti per disciplinare lo svolgimento di tale attività. La mappatura del rischio porterà all'individuazione delle c.d. "aree sensibili", vale a dire le aree di attività nell'ambito delle quali sarà più probabile la commissione di un reato, ed alle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso. In genere, quest'attività di carattere preliminare rispetto all'elaborazione del modello **viene formalizzata in un documento definito di mappatura del rischio, o di risk assessment**, nel quale vengono evidenziate anche le lacune riscontrate nell'organizzazione dell'ente (c.d. *gap analysis*) ed i rimedi per superare tali lacune (c.d. *remediation plan*);
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.* Si tratta dei protocolli e delle procedure adottati nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.* Si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto al punto precedente con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, attività considerata dal legislatore particolarmente delicata in relazione ai reati di corruzione;
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.* Si tratta dei flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza o su base periodica o al verificarsi di eventi e circostanze rilevanti ai fini della normativa di cui al Decreto;
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.* Come già detto in precedenza, l'art. 6 richiede che l'ente, oltre ad aver adottato il modello organizzativo, lo abbia anche efficacemente attuato. Ebbene, uno degli indicatori di un'effettiva ed efficace attuazione del modello organizzativo è rappresentato proprio dal sistema disciplinare che l'ente è tenuto a predisporre per reprimere quelle condotte dei soggetti destinatari che costituiscano delle violazioni alle regole e ai principi di comportamento definiti all'interno del modello e/o veri e propri fatti di reato la cui commissione il Modello è volto a prevenire.

C'è però una disposizione tra quelle previste dall'art. 6 che più di tutte appare significativa sul ruolo e sul contenuto dei Modelli organizzativi. L'art. 6 stabilisce, infatti, che l'ente andrà esente da responsabilità **solamente se il soggetto che ha commesso il reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello**. Ebbene, da tale disposizione si possono trarre due ordini di conclusioni:

## Parte Generale

- a) la prima è che la finalità del Modello Organizzativo non è certamente quella di impedire *tout court* la commissione di reati, dal momento che è lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi che si possa commettere un reato senza che venga riconosciuta una responsabilità in capo all'ente;
- b) la seconda è che un Modello può essere considerato idoneo ai sensi del Decreto solamente quando l'autore del reato sia messo in grado di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente soltanto eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute all'interno del Modello stesso.

La commissione di un reato presupposto rappresenta allora solamente l'indizio dell'inidoneità del Modello, ma non certo la sua dimostrazione. In buona sostanza, dunque, il Modello organizzativo deve frapporre degli ostacoli alla decisione criminosa di chi ha intenzione di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di spezzare quella sorta di compartecipazione tra ente e soggetto persona fisica che si trova alla base della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, l'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria, operando un espresso riferimento all'art. 6, comma II, del Decreto, richiama le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto dovrebbe articolarsi. Lo schema di seguito riportato e ripreso dalle predette Linee Guida di Confindustria, del giugno 2021, evidenzia, infatti, l'approccio ideale di gestione dei rischi che ogni ente dovrebbe adottare.

## 2.2. Il concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello organizzativo che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto, ma che, allo stesso tempo, non paralizzi l'operatività dell'ente, è quello di "rischio accettabile".

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costerebbero" all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intende prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità dell'ente ed i costi legati ai controlli.

## Parte Generale

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi da eseguire sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività dell'ente.

D'altra parte, che la gestione del rischio non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per far sì che l'ente vada esente da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Federazione possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello;
- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto.

### **2.3. Gli effetti giuridici**

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione del Modello sono espressamente indicati nel Decreto.

In particolare:

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, nell'ipotesi di commissione di un reato da parte di un soggetto che rivesta una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato farà sì che l'ente sia esente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione, di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, terrà l'ente esente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche di quanto fatto dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzatosi comporterà la riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
- e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano

## Parte Generale

ravvisare nell'ente gravi carenze organizzative, impedirà - nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata - l'applicazione di una sanzione interdittiva;

- f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicheranno quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello.

Il Modello organizzativo svolge, pertanto, diverse funzioni:

- 1) prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- 2) tenere esente l'ente dalla responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio;
- 3) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

La Federazione ha adottato il Modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Federazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato e approvato dall'Organo Amministrativo della Federazione in data 27 ottobre 2015 con Delibera del Consiglio Federale n. 195. La presente versione, approvata dal medesimo Organo in data **20 settembre 2023**, rappresenta un aggiornamento alle modifiche normative e organizzative interne nel frattempo intervenute.

## **2.4.1 contenuti necessari del Modello Organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza**

Come sopra visto, l'art. 6, comma II individua le esigenze in ragione delle quali il Modello deve essere adottato. Pertanto, potrà ritenersi il Modello sia rispondente alle stesse esigenze allorché sia in grado di:

- indicare le regole di comportamento cui la Federazione deve uniformarsi;
- contenere l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- individuare l'Organismo di Vigilanza (OdV), cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;

## Parte Generale

- individuare le risorse, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- definire i poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- garantire il rispetto del principio della separazione e segregazione delle funzioni;
- indicare gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## 2.5. Le Linee Guida di Confindustria

È lo stesso Decreto, all'art. 6, comma III, a prevedere che il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere adottato *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”*. Il documento più rappresentativo di tale disposizione, nell'ambito del panorama nazionale, è senz'altro rappresentato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato le componenti più rilevanti del sistema di controllo, per garantire l'efficacia del Modello organizzativo. A titolo esemplificativo possono citarsi:

- l'adozione di principi etici che regolino e disciplinino l'attività dell'ente volti ad impedire la realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, contenuti all'interno del Codice Etico della Federazione;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative definite, prevedendo limiti all'autonomia di spesa;
- sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente;
- formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza del rispetto di quanto prescritto dal modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello medesimo;

## Parte Generale

- comunicazione al personale e sua formazione, al fine di garantire una consapevolezza ed un impegno adeguati a tutti i livelli.

Le Linee Guida di Confindustria precisano inoltre che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi di controllo tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni attività posta in essere;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli.

Dette Linee Guida - inizialmente emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e più volte interessate da interventi di aggiornamento (31 marzo 2008 e marzo 2014) - sono state infine approvate nella loro ultima stesura dal Ministero della Giustizia l'8 giugno 2021, essendosi tra l'altro provveduto attraverso l'ultimo intervento di aggiornamento:

- ad esaminare le fattispecie di reato di più recente introduzione;
- a raccomandare la gestione dei numerosi adempimenti normativi che interessano l'attività dell'ente attraverso l'implementazione di un sistema integrato per la gestione dei rischi, strumento volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività e a facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di gestione del rischio.

## 2.6. I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una “**mappatura**” specifica ed esaustiva dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, con ad essa connessa l'individuazione delle singole aree di rischio e dei processi sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'ente, nonché al tipo di attività svolta;
- l'**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti di **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli e procedure** in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento

## Parte Generale

a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;

- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli "a sorpresa" nelle aree sensibili;
- la previsione di **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni;
- **l'autonomia** e **l'indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti alla vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e l'eventuale consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

## 2.7. Destinatari e finalità del Modello

Le disposizioni del Modello predisposto e adottato dalla Federazione sono vincolanti per tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della stessa, nonché nei confronti di chi ne esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo, per i dipendenti (intendendosi tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni legati da vincolo contrattuale (di seguito i "Destinatari").

Il Modello della Federazione costituisce un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo preposto a:

- gestire le "attività a rischio di reato", cioè quelle nel cui ambito si ritiene vi sia la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, ed in particolare le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie;

## Parte Generale

- attuare un sistema normativo interno diretto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto tramite:
  - la formalizzazione di procedure volte a disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei settori sensibili;
  - l'attribuzione di deleghe e procure, a garanzia di una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.
- consentire all'Organismo di Vigilanza di osservare il funzionamento del Modello.

Pertanto, il Modello si propone di:

- migliorare la *governance* della Federazione;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Federazione;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Federazione nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Federazione stessa;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto o comunque nell'interesse della Federazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la federazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari all'etica cui la federazione si ispira nel compiere la propria attività.

## 2.8. Struttura del documento

Il Modello della Federazione è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito:

### Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà della Federazione e di quanto disposto dal D.lgs. 231/2001. In particolare:

- una breve presentazione della Federazione e della sua struttura organizzativa;
- i contenuti del Decreto;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi;
- le modalità di diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare.

---

## Parte Generale

### **Parte Speciale**

La Parte Speciale del Modello si articola in Aree di rischio ed attività sensibili, nell'ambito delle quali vengono descritte le fattispecie di reato che, tenuto conto della specifica realtà della Federazione, potrebbero ipoteticamente essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata.

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Federazione.

### **Allegati**

Gli Allegati al Modello, del quale costituiscono parte integrante, sono:

- ALLEGATO A - Documento di valutazione del rischio – *Risk Assessment*

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello tutte le disposizioni, le regole e i principi comportamentali contenuti all'interno manuali, procedure, regolamenti ed altri documenti organizzativi della Federazione richiamati all'interno del Modello e/o dell'allegato Risk Assessment.

## **2.9. Aggiornamento del Modello Organizzativo**

Il presente Modello organizzativo è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), di conseguenza sono rimesse alla competenza del Consiglio Federale le determinazioni in ordine a successive modifiche e integrazioni sostanziali, anche a fronte di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato al Consiglio Federale di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possono essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

## **3. L'Organismo di Vigilanza**

### **3.1. L'OdV**

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, sia affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare effettivamente e concretamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento.

## Parte Generale

L'OdV può essere costituito in forma monocratica o collegiale, da membri interni e/o da membri esterni dell'ente: allo scopo di individuare la composizione più adeguata dello stesso, occorrerà tenere conto di fattori quali le dimensioni dell'ente, la complessità dell'attività svolta e la specificità dei rischi reati ai quali l'ente è concretamente esposto.

Per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) imparzialità e onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione.

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non deve risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al Consiglio Federale il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

- **Competenza e professionalità**

I componenti dell'Organismo devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali, oltre che giuridiche, necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente al requisito dell'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Imparzialità ed onorabilità**

Tale requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza: a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza; b) l'aver riportato condanne, anche non definitive, per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

- **Effettività e continuità di azione**

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli dal Consiglio Federale.

## Parte Generale

La presenza dell'Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello. In particolare, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'ente, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti deve potersi avvalere di altre funzioni della Federazione che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

### 3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

1. sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello, ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Federazione, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
4. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente.

Sono inoltre compiti dell'Organismo:

1. la presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni della Federazione in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate alle funzioni direttamente interessate, ed in taluni casi di particolare rilevanza, all'Organo amministrativo;
2. il *Follow up*, ossia la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo è affidato all'Organismo di:

- a) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
- b) condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;

## Parte Generale

- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate attività o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- d) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo o tenute a sua disposizione;
- f) coordinarsi con le altre funzioni della Federazione per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte degli Organi federali centrali e periferici eventuali situazioni dell'attività che possono esporre l'ente al rischio reato;
- g) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- h) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- i) verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione di clausole standard, etc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- j) coordinarsi con le Funzioni della Federazione per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

### 3.3. Obblighi dell'OdV in materia di *reporting*

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni all'Organismo sono assegnate due linee di *reporting*:

- la prima su base continuativa, direttamente con il Segretario Generale e con il Presidente;

## Parte Generale

- la seconda su base periodica nei confronti del Consiglio Federale, attraverso relazioni aventi ad oggetto le attività svolte dall'Organismo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla FIPM, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Federazione.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

### 3.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

#### 3.4.1. Sistema di deleghe

All'OdV deve essere comunicato il sistema di deleghe o procure adottato dalla Federazione ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

#### 3.4.2. Le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Nell'ambito dell'attività della Federazione deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e all'osservanza dei principi etici cui si ispira la Federazione.

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Federazione o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Federazione. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, l'autore della segnalazione, nonché il presunto autore della violazione, procedendo a tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, sono istituiti "canali informativi dedicati" con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e quella di risolvere velocemente casi di dubbio. Concordemente a quanto disposto dalla normativa in materia di tutela dei segnalatori di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*), le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o sospetti fondati di violazione del Modello e dei principi etici cui si ispira la Federazione possono pervenire all'attenzione dell'OdV in forma scritta, attraverso l'istituto indirizzo e-mail [organovigilanza@fipm.it](mailto:organovigilanza@fipm.it).

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

## Parte Generale

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte in violazione delle procedure della Federazione e da quanto disposto dal Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure adottate.

### 3.4.3. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Federazione;
- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza presso la FIPM;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle altre funzioni dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione;
- la struttura organizzativa della FIPM e ogni modifica apportata al relativo Statuto o organigramma.

## 4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione e alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la FIPM individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

## Parte Generale

In particolare è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

## 5. Diffusione del Modello e formazione del personale

### 5.1. Formazione del personale

Ai fini di adeguata conoscenza dei contenuti del Modello organizzativo e dei documenti ad esso allegati, nonché ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la FIPM garantisce che tutto il personale (Presidente, segretario generale, consiglieri, revisori dei conti, presidenti di comitato regionale, delegati regionali e provinciali, dipendenti, collaboratori e consulenti), per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Federazione, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità.

La formazione e l'informazione del personale saranno curate dalla FIPM attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, di un estratto del Modello organizzativo sul sito istituzionale;
- informativa per i neoassunti, nella lettera di assunzione, riguardante l'avvenuta adozione del Modello organizzativo da parte della Federazione, con indicazione delle modalità di consultazione dello stesso;

## Parte Generale

- programmazione di sessioni formative per i neoassunti e, all'occorrenza, di seminari di aggiornamento per tutto il personale;
- invio diffuso di e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, a pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi delle strutture federali.

## 5.2. Informativa ai soggetti esterni (società e associazioni sportive affiliate, fornitori / consulenti / appaltatori / collaboratori)

La FIPM promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello anche a soggetti esterni, in particolare a tesserati e società e associazioni sportive affiliate ovvero a fornitori / consulenti / appaltatori / collaboratori a vario titolo attraverso, rispettivamente:

- I. la pubblicazione del Modello per estratto sul sito istituzionale;
- II. la comunicazione di un'informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito istituzionale;
- III. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla FIPM di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

## 6. Verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- **Verifiche sugli atti:** annualmente si procede ad una verifica dei principali atti della Federazione nelle aree a rischio di reato;
- **Verifiche delle procedure:** periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione dell'organo amministrativo.

## 7. Il sistema disciplinare

### 7.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla FIPM in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il presente sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi generali:

#### a) Specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica e/o della posizione e/o delle competenze del soggetto nella FIPM e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FIPM in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nel corso di perquisizioni/ispezioni/sequestri effettuati da parte dell'autorità/polizia giudiziaria ovvero di Autorità pubbliche di vigilanza;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione della FIPM;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in ambito federale;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della FIPM;

## Parte Generale

- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della FIPM oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e/o senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica FIPM senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata agli incontri di formazione o aggiornamento relativi al presente Modello;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

**b) Proporzionalità e adeguatezza della sanzione irrogata all'illecito commesso**

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) quale sia stato il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza in ambito federale, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) quale sia stato il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla FIPM, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) quale sia la posizione del soggetto rispetto alla FIPM (organo centrale o periferico, personale dipendente, consulente, fornitore, etc.);
- 6) quali siano stati gli effetti prodotti sul rapporto fiduciario con la FIPM;
- 7) la possibilità della condotta di integrare una o più delle fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente di cui al d.lgs. 231/2001;
- 8) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.).

**c) applicabilità estesa del sistema disciplinare**

## Parte Generale

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i componenti degli Organi federali centrali e periferici (presidenti di comitati regionali, delegati regionali e provinciali, tesserati, i dipendenti, i collaboratori non subordinati (consulenti) e tutti i terzi (fornitori, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la FIPM, nell'ambito dei rapporti stessi e per quanto di rispettiva competenza.

**d) Individuazione dei soggetti preposti all'esercizio del potere disciplinare**

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede. In particolare:

- nei confronti del Presidente, dei Consiglieri federali, del Segretario Generale, dei componenti del Collegio dei revisori, nonché nei confronti di componenti di altri Organi centrali e periferici della Federazione, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio;
- nei confronti di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente, che riferisce poi al Consiglio.

In ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

**e) Pubblicità e trasparenza**

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della FIPM dell'estratto del Modello Organizzativo.

**7.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti**

La violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello ad opera di dipendenti della FIPM costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della FIPM, i compiti loro affidati. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle procedure previste dal CCNL eventualmente applicabile. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

## Parte Generale

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla FIPM. In particolare, si applica:
  - **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
  - **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
  - **la multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
  - **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
    - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla FIPM;
    - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.
  
- 2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco alla deliberata commissione di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della FIPM nei confronti del lavoratore;

## Parte Generale

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della FIPM di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla FIPM grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

### 7.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio Federale e dei componenti del Collegio dei revisori, nonché dei componenti di altri Organi centrali o periferici della Federazione

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, dei membri del Consiglio Federale, del Segretario Generale, dei componenti del Collegio dei revisori, nonché dei componenti di altri Organi centrali o periferici della Federazione, il Consiglio Federale potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito, le seguenti sanzioni disciplinari:

- **il richiamo**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- **la revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure** (eventualmente accompagnata dalla diminuzione della retribuzione o dei compensi) nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il richiamo, ma meno gravi di quelle per le quali siano previste la decadenza, sospensione o revoca dalla carica;
- **la decadenza, sospensione o revoca dalla carica**, in caso di violazioni consistenti in comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco alla deliberata commissione di un reato sanzionato dal Decreto e/o di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della FIPM di misure previste dal Decreto e/o comunque in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità.

### 7.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)

A prescindere dalle cause di sospensione e cancellazione dall'albo fornitori previste nell'apposito regolamento adottato dalla FIPM (come tempo per tempo vigente), ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati (consulenti) o dai fornitori/appaltatori della FIPM in contrasto con le regole indicate dal presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora

## Parte Generale

da tale comportamento derivino danni concreti alla FIPM, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001

.

## PARTE SPECIALE

### L'individuazione delle attività esposte a rischio

Una volta illustrati i principi che disciplinano la responsabilità degli enti, nonché i criteri che devono guidare alla realizzazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati o, comunque, ad esonerare l'ente da tale responsabilità, così come indicato dall'art. 6, comma II, lett. a), b) e c) del Decreto, si dovranno necessariamente individuare le *“attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*, prevedere *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*, e determinare *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”*.

Ogni ente presenta, infatti, ambiti di rischio legati alla specifica attività svolta, nonché alle modalità con cui tale attività viene concretamente organizzata.

Per l'individuazione degli ambiti di rischio si dovrà, dunque, procedere ad una puntuale analisi dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Federazione.

### Aree di rischio e attività sensibili

L'analisi del contesto operativo e organizzativo della Federazione ha permesso di individuare le diverse aree di rischio, nell'ambito delle quali, poi, sono poi state ulteriormente individuate le singole attività sensibili, ritenute cioè a rischio di verifica di reati di cui al Decreto.

Aree di rischio e attività sensibili sono mappati nella seguente tabella.

AREE DI RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI
<b>Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico</b>	Relazioni istituzionali, rapporti con pubblici funzionari e finanziamento pubblico
	Rapporti con pubblici funzionari in occasione di verifiche, ispezioni e controlli
	Rapporti con l'Autorità giudiziaria
<b>Amministrazione della Federazione</b>	Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici

## Parte Speciale

AREE DI RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI
	Sponsorizzazioni
	Acquisto di beni e servizi
	Gestione delle risorse umane
	Gestione dei sistemi informatici
<b>Salute e sicurezza</b>	Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
<b>Attività sportiva della Federazione</b>	Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale
	Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc.
	Affiliazione e tesseramento
	Istruzione tecnica
	Gestione del CPO Montelibretti
	Settore medico e antidoping
	Gestione della comunicazione
	Amministrazione della giustizia sportiva

## I. Area 1: Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico

Tra le Aree individuate nell'analisi del rischio, sicuramente una delle più delicate è quella riguardante la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la quale ricomprende tutte le attività che comportano per il personale della Federazione la necessità di intrattenere rapporti con funzionari pubblici, anche eventualmente in occasione della richiesta/ottenimento di contributi/erogazioni/finanziamenti pubblici di ogni natura e denominazione: occorre in proposito ricordare come il Decreto sia stato adottato in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia proprio in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (oggi UE) e di lotta alla corruzione.

### I.1. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio

#### **Art. 491 bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha “falsità materiale” quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene informazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

#### **Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

## Parte Speciale

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Questa fattispecie è stata modificata dal D.L. n. 13/2022, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, nella rubrica le parole "a danno dello Stato" sono state sostituite dalle parole "di erogazioni pubbliche"; è stato inoltre espressamente esteso l'ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità.

**Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

## Parte Speciale

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.

Anche la presente fattispecie è stata modificata dal D.L. n. 13/2022, recante *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”* (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, la rubrica è stata sostituita in *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”* mentre sono state espressamente ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le *“sovvenzioni”* (inserite dopo la parola *“contributi”*).

**Art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.*

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro ente pubblico.

La presente fattispecie è stata modificata dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 di "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha ampliato i casi di punibilità a querela di parte; a tal fine, è stata eliminata la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il danno cagionato sia di rilevante gravità e ricorra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 61, n. 7) c.p.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai

soggetti sottoposti, mediante artifici o raggiri, ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

**Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Il reato si configura nel caso in cui la truffa ex art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

La norma è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 13/2022, recante “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, sono state espressamente ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le “*sovvenzioni*” (inserite dopo la parola “*contributi*”).

**Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

## Parte Speciale

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Sono previsti dei trattamenti sanzionatori aggravati per i casi in cui il fatto sia commesso:

- con abuso delle qualità di operatore del sistema ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 2);
- con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (comma 3).

**Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione**

Gli artt. da 318 a 322 *bis* c.p. disciplinano diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

Il reato di corruzione si distingue in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – c.d. corruzione "impropria") e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – c.d. corruzione "propria"): le due fattispecie differiscono tra loro poiché, se nel primo caso ad essere sanzionata è la circostanza che il pubblico ufficiale abbia ricevuto indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne abbia accettato la promessa per aver atteso alle proprie funzioni, nel secondo caso si intende punire un atto dello stesso funzionario che sia stato commesso, ovvero omesso, in aperta violazione dei doveri propri della funzione rivestita.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore. Il modico valore non rileva, invece, nell'ipotesi di corruzione propria, qualora la regalia possa comunque rappresentare il prezzo pattuito per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità del privato (c.d. *extraneus*) corruttore.

L'art. 322 c.p., incriminando l'istigazione alla corruzione, stabilisce in buona sostanza la punibilità delle condotte di corruzione anche solo a titolo di tentativo, qualora l'istigazione commessa o dall'*intraneus* o dall'*extraneus* non venga accolta.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri degli organi e dei funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri. Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha, inoltre, introdotto il comma 5 *quinquies* dell'art. 322 c.p., che estende ulteriormente la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti

all'Unione europea, nel caso in cui i fatti siano comunque tali da offendere gli interessi finanziari dell'Unione.

### **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita "corruzione impropria", è stata radicalmente riscritta dalla L. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'*intraeus* che riceva denaro o ne accetti la promessa "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale "a libro paga".

Da segnalare, da ultimo, che per mezzo dell'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), la pena per tale fattispecie è stata aumentata (in precedenza, tale delitto era sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni).

### **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di "corruzione propria" che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto dovuto in ragione dei doveri connessi all'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

### **Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

## Parte Speciale

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

**Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

L'art. 319 quater, comma 1, c.p. (introdotto dalla c.d. legge Severino) contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa.

Ai fini della responsabilità dell'ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all'ipotesi del comma precedente) la condotta di chi soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità. Pertanto, con l'introduzione di questa fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, da sempre considerato vittima del reato, diviene co-autore del reato in questione, con conseguente responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto indotto indebitamente abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

**Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un incaricato di pubblico servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri

d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità come una retribuzione che non gli è dovuta.

#### **Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'ente agisca nelle vesti di corruttore.

#### **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la

pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

**Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

*5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

## Parte Speciale

*Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "spazzacorrotti"), attraverso l'introduzione di due nuovi numeri al comma 1 dell'articolo, il 5 *ter*) ed il 5 *quater*), ha esteso la rilevanza penale del fatto ai casi in cui il fenomeno corruttivo abbia interessato persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (5 *ter*) ovvero membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (5 *quater*).

Il D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 5 *quinquies* che estende la portata della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione; infine, il D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156 ha inserito tra i reati elencati nell'articolo anche l'abuso d'ufficio.

**Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

## Parte Speciale

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la l. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), che l'ha anche inserito all'interno delle fattispecie previste e punite ai sensi del D.lgs. 231/01.

Come noto, l'art. 346 bis c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la l. 190/12 (c.d. legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla l. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 bis c.p.

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita. Ciò che la norma intende reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui che, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero a colui che si presenta come tale). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di

millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

**Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria - ovvero a rendere dichiarazioni mendaci - un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

**Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione*

## Parte Speciale

*economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Agli effetti della legge penale le Autorità e le funzioni di risoluzione di cui al Decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle funzioni di vigilanza.*

La presente fattispecie è volta a tutelare il corretto svolgimento dei propri compiti da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, le numerose Autorità garanti, etc.).

Le condotte sanzionate possono consistere in un'esposizione alle predette autorità di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero nell'occultamento di fatti che alle stesse avrebbero dovuto essere comunicati, nonché – più in generale – ogni condotta volta ad ostacolare le funzioni delle stesse Autorità in qualunque modo, anche nel caso omettendo l'effettuazione di comunicazioni doverose nei confronti delle stesse.

## **I.II. Le attività a rischio**

### **1. Relazioni istituzionali, rapporti con pubblici funzionari e finanziamento pubblico**

#### Caratteristiche dell'attività

La presente attività riguarda la gestione dei rapporti tra la Federazione e le amministrazioni pubbliche – nazionali o internazionali – e/o singoli funzionari e dirigenti delle stesse, sia che questi rivestano la qualifica di pubblico ufficiale (cioè, di colui che esercita una pubblica funzione, per essa intendendosi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, ex art. 357 c.p.) sia che rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio (ovverosia, di colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, per tale intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con

## Parte Speciale

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, ex art. 358 c.p.). Rientrano tra tali rapporti:

- le relazioni istituzionali, ovverosia i rapporti di rappresentanza tra soggetti incaricati di funzioni di vertice nell'ambito della Federazione (sia livello nazionale, come il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale, etc., che a livello locale, come i singoli Delegati regionali) ed esponenti del mondo politico o funzionari di vertice delle amministrazioni pubbliche;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i funzionari alle stesse riconducibili intrattenuti per motivi di natura amministrativa e organizzativa (es. l'ottenimento di provvedimenti di permessi, autorizzazioni o licenze da parte di un'amministrazione locale, etc.);
- la gestione dei rapporti con amministrazioni e funzionari pubblici nazionali o eurounitari eventualmente finalizzati all'ottenimento di erogazioni pubbliche di qualsivoglia natura e denominazione (contributi, finanziamenti etc.).

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Protocollo
- Tutti i soggetti e le funzioni che, in ragione dell'attività svolta, entrino in contatto con funzionari pubblici (italiani o esteri)

Rischi potenziali

Il rischio principale connesso alla presente attività è costituito dalla possibilità che la Federazione, venendo a contatto per le ragioni predette con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per ottenere indebiti vantaggi possa corrispondere, accettare di corrispondere o promettere agli stessi denaro o altra utilità.

Altro specifico profilo di rischio, strettamente connesso alla richiesta e ottenimento di erogazioni pubbliche, è rappresentato dalla possibilità che la Federazione ottenga indebitamente – o, facendo ricorso ad artifici e raggiri nei confronti dello Stato, dell'UE o dell'ente/amministrazione erogante, fraudolentemente – contributi, erogazioni e finanziamenti pubblici ai quali non aveva diritto, oppure che impieghi le stesse risorse pubbliche per il perseguimento di finalità difformi rispetto a quelle per le quali l'erogazione era stata concessa.

Ulteriori profili di rischio pertengono alla possibile trasmissione verso enti o amministrazioni pubbliche di falsi documenti informatici destinati ad avere efficacia probatoria, nonché alla

## Parte Speciale

realizzazione di condotte volte ad ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di Autorità pubbliche preposte ad esercitare il proprio controllo verso la FIPM (es. il CONI), ad esempio attraverso la trasmissione di comunicazioni che esponcano circostanze false sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Federazione.

Reati ipotizzabili

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea

Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 491 *bis* c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Esempi**Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM, avendo legittimamente ottenuto da Sport e Salute S.p.a. contributi straordinari per la realizzazione di progetti specifici e ben determinati (es. la promozione del pentathlon moderno presso le scuole primarie e secondarie), destina le risorse così ottenute al perseguimento di scopi a ciò del tutto estranei.

**Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM ottiene un finanziamento pubblico a condizioni agevolate attraverso la presentazione di una domanda corredata da documenti attestanti false informazioni circa la situazione economico-finanziaria della Federazione.

**Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea**

**Esempio:** FIPM, inducendo in errore un ente territoriale (es. un Comune) proprietario di alcuni impianti sportivi, sottoscrive con l'ente un accordo per l'utilizzo a titolo gratuito dei medesimi

## Parte Speciale

vincolato alla condizione che gli stessi vengano impiegati esclusivamente per gli allenamenti dagli atleti nazionali della Federazione; FIPM, tuttavia, al momento della sottoscrizione è già in accordi con alcune società sportive per concedere a propria volta alle stesse l'utilizzo degli stessi impianti sportivi a titolo oneroso.

**Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM, avendo ottenuto l'erogazione di un contributo pubblico finalizzato alla realizzazione di un progetto specifico (es. un progetto di inclusione, recupero e di socializzazione dedicato a soggetti fragili e/o gruppi a rischio di emarginazione), induce in errore l'ente erogatore producendo falsa rendicontazione attestante la regolare esecuzione del progetto (in realtà mai effettivamente avviato).

**Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

**Esempio:** FIPM, introducendosi all'interno di un sistema informatico in uso ad un ente erogatore di contributi pubblici (es. Sport e Salute S.p.a.) ed alterandone il funzionamento, riesce ad ottenere indebitamente un contributo di natura straordinaria.

**Art. 491 bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici**

**Esempio:** FIPM trasmette a una pubblica amministrazione per via telematica documenti informatici destinati ad avere efficacia probatoria.

**Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione**

**Esempio:** Il Segretario Generale della Federazione, allo scopo di accelerare l'iter per il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde una somma di denaro al funzionario comunale incaricato della procedura.

**Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

**Esempio:** Il Presidente della Federazione, avendo appreso informalmente che il CONI non intende concedere un contributo straordinario per l'avvio di un progetto di promozione dell'attività sportiva, corrisponde una somma di denaro al funzionario incaricato affinché conceda il contributo ancorché il progetto non presenti i requisiti necessari per accedere all'erogazione pubblica.

### **Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Esempio:** Il Segretario Generale della Federazione, allo scopo di ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde al funzionario comunale incaricato una somma di denaro aderendo alla richiesta avanzata da quest'ultimo che, nel caso di specie, aveva altrimenti prospettato un possibile rigetto della richiesta avanzata.

### **Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite;**

**Esempio:** Il Segretario Generale della Federazione, avendo riscontrato ritardi nell'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, accetta di corrispondere una somma di denaro a un terzo soggetto che, sa essere in rapporti di amicizia con il funzionario comunale incaricato della procedura, in cambio della rassicurazione da parte di questi di poter convincere lo stesso funzionario ad accelerare il rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

**Esempio:** FIPM, in seguito ad una richiesta di precisazioni pervenuta dal CONI con riguardo all'utilizzo di alcuni contributi straordinari erogati in costanza del precedente anno di esercizio, trasmette allo stesso Comitato una relazione attestante circostanze false circa le modalità di impiego degli stessi contributi.

## **2. Rapporti con pubblici funzionari in occasione di verifiche, ispezioni e controlli**

La presente attività è riguarda il complesso dei rapporti con pubblici funzionari (nazionali o esteri) in occasione di verifiche, ispezioni e controlli di varia natura, effettuati presso la sede della Federazione, presso il Centro di preparazione olimpica di Montelibretti, oppure in occasione di gare e/o di trasferte (in Italia o all'estero) delle delegazioni degli atleti.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Tutti i soggetti e le funzioni che, in occasione di visite ispettive e controlli, entrino in contatto con gli agenti accertatori o comunque con funzionari pubblici (italiani o esteri)

### Rischi potenziali

## Parte Speciale

Il rischio principale connesso alla presente attività è costituito dalla possibilità che soggetti riconducibili alla Federazione (apicali o soggetti che operino sotto la direzione di questi ultimi), venendo a contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, controlli o accertamenti, possano corrispondere, accettare di corrispondere o promettere agli stessi denaro o altra utilità per riuscire a sottrarsi all'accertamento o per condizionarne gli esiti evitando conseguenze sfavorevoli (es. evitare la comminazione di sanzioni per irregolarità riscontrate in occasione del controllo); vi è, contestualmente, il rischio di ostacolare le funzioni di autorità pubbliche di vigilanza, esponendo dati e informazioni falsi o reticenti nelle comunicazioni trasmesse alle stesse autorità in occasione delle attività di accertamento.

Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Esempi**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Esempio:** il Presidente della Federazione, al fine di evitare che una verifica compiuta da parte di un pubblici ufficiali presso la sede della Federazione (es. agenti della Polizia Locale di Roma Capitale) possa concludersi con dei rilievi negativi, corrompe i medesimi attraverso la promessa di una somma di denaro.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Esempio:** il Direttore del CPO di Montelibretti, all'esito di un accertamento condotto dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri dal quale sono emerse irregolarità riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il Centro, viene indotto dagli agenti accertatori a corrispondere loro indebitamente una somma di denaro affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** avendo il CONI avviato una verifica volta ad accertare l'eventuale esistenza di irregolarità nelle modalità di impiego dei contributi erogati a FIPM per lo svolgimento della propria attività e

## Parte Speciale

temendo contestazioni di irregolarità all'esito dell'accertamento, il Segretario Generale della Federazione corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il Dirigente incaricato di seguire l'accertamento, affinché convinca quest'ultima a ultimare la verifica senza contestare irregolarità.

**Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

**Esempio:** nell'ambito di una verifica volta ad accertare l'eventuale esistenza di irregolarità nell'utilizzo dei contributi erogati a FIPM per lo svolgimento della propria attività, FIPM trasmette al CONI una relazione attestante circostanze false circa le modalità di impiego degli stessi contributi.

**3. Rapporti con L'Autorità giudiziaria**

La presente attività attiene alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, nonché alla gestione dei contenziosi giudiziari, ricomprendendo al proprio interno tutti i rapporti tenuti dalla Federazione o dai propri consulenti e professionisti (avvocati, commercialisti, etc.), con i giudici, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari nell'ambito di un procedimento (civile, amministrativo, etc.) che veda coinvolta la Federazione, ovvero in procedimenti penali nell'ambito dei quali siano direttamente coinvolti soggetti riconducibili in alcun modo alla stessa FIPM.

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Professionisti e consulenti incaricati dalla Federazione in occasione di processi (civili, penali, amministrativi, etc.) e/o della gestione dei contenziosi

Rischi potenziali

Il rischio principale collegato all'attività in esame consiste nella possibilità che la Federazione, in occasione di contenziosi di varia natura ovvero procedimenti penali, corrompa un magistrato oppure pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio impiegati presso l'amministrazione della giustizia.

Secondariamente, vi è il rischio di indurre illecitamente una persona, che potrebbe lecitamente astenersene, a non rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria ovvero a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale.

### Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione (in special modo, art. 319 *ter* c.p. – Corruzione in atti giudiziari)

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

### Esempi

#### **Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Esempio:** il Presidente di FIPM, essendo interessato ad apprendere il contenuto di alcuni atti di indagine ancora sottoposti a segreto istruttorio per verificare se lui o altri membri del Consiglio Federale siano indagati nell'ambito di un procedimento penale, corrisponde all'ufficiale di P.G. presso la segreteria del Pubblico Ministero una somma di denaro affinché questi acconsenta a trasmettere copia dei predetti atti secretati.

#### **Art. 319 *ter* c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

**Esempio:** il Presidente di FIPM, per ottenere una sentenza favorevole nell'ambito di un processo civile in cui la Federazione è parte interessata, corrompe il magistrato assegnatario corrispondendogli una somma di denaro.

#### **Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Esempi:** il Segretario Generale della Federazione, indotta a ciò da un perito nominato dal giudice in un processo civile, corrisponde a questi una somma di denaro affinché non rassegni delle conclusioni sfavorevoli nell'ambito di un procedimento in cui FIPM è parte interessata.

#### **Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** essendo interessato all'ottenimento di una sentenza favorevole nell'ambito di contenzioso civile in cui la Federazione è parte in causa, il Presidente corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto che, vantando un rapporto di conoscenza con il magistrato assegnatario

## Parte Speciale

del procedimento, assicura di poter intercedere con quest'ultimo inducendolo a pronunciare una sentenza favorevole per FIPM.

**Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**Esempio:** il Segretario Generale della Federazione offre una somma di denaro ad un soggetto chiamato a rendere testimonianza, affinché lo stesso – anziché avvalersi della facoltà riconosciutagli di astenersi dal deporre – renda dichiarazioni mendaci tese a favorire gli interessi di FIPM.

### I.III. Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella presente area di attività rappresentata dai Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni alla Federazione (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di FIPM.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti della Federazione (Statuto della Federazione, Regolamenti, circolari, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia la Federazione.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.lgs. 231/2001. È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che possano determinare una situazione di conflitto di interessi tra la Federazione e la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti.

Ai Destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso **divieto** di:

1. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di

## Parte Speciale

- Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, anche eventualmente in occasione di visite ispettive, sopralluoghi o accessi da parte dell’Autorità pubblica presso la Federazione;
2. intraprendere contatti o favorire gli interessi dell’ente tramite elargizioni indebite di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
  3. offrire e/o promettere denaro, omaggi o altra utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti (così come a loro parenti o ad altri soggetti da essi indicati o che comunque siano ad essi riconducibili), sia italiani che di altri Paesi, anche tramite interposta persona (consulenti, agenti, ecc.), salvo che si tratti di omaggi di modico valore e/o in occasione di festività e comunque non eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
  4. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Federazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale, ove non contrarie alla legge;
  5. favorire l’assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché di offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione o degli altri operatori coinvolti nella trattativa o nel rapporto o a loro familiari;
  6. acquistare beni o servizi da fornitori indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
  7. corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l’operato di questi ultimi nell’interesse o a vantaggio di FIPM; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  8. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
  9. porre in essere condotte volte a indurre chiunque, chiamato dall’Autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni, a tenere un comportamento reticente o in qualsiasi modo a fornire dichiarazioni mendaci, fuorvianti od omissive, richiedendosi al contempo di prestare la

## Parte Speciale

massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell’Autorità giudiziaria e/o delle altre Autorità istituzionali nel corso di eventuali controlli, ispezioni, richieste di informazioni dagli stessi disposti;

10. destinare contributi, sovvenzioni o in generale finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati;
11. presentare domanda ovvero avanzare in altro modo richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici di qualunque natura, allegando dati o documenti falsi o alterati, ovvero porre in essere artifici o raggiri di qualunque natura allo scopo di ottenere le predette elargizioni.

Infine, è fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l’obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite, ed informare tempestivamente gli Organi amministrativi della Federazione e l’Organismo di Vigilanza;
2. in caso di conflitti di interesse che sorgano nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve tempestivamente informare gli Organi amministrativi della Federazione e l’Organismo di Vigilanza;
3. l’impiego autonomo di risorse finanziarie è concesso entro i termini e le modalità definiti attraverso procedure e regolamenti adottati dalla Federazione (in particolare, dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Regolamento rimborsi e trasferite) e deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
4. non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Federazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
5. le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
6. i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di controlli o visite ispettive sono tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i locali dell’ente, garantendo loro la massima trasparenza e collaborazione, nonché a comunicare all’OdV:
  - i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
  - la data e l’ora di arrivo degli ispettori;
  - la durata dell’ispezione;
  - l’oggetto della stessa;

## Parte Speciale

- l'esito della stessa;
  - la redazione di un verbale da parte degli ispettori, da trasmettere in copia ove disponibile;
  - l'elenco degli eventuali documenti consegnati
7. a conclusione delle visite ispettive, dovranno essere tempestivamente programmate ed attuate le azioni correttive da implementare a seguito delle criticità eventualmente riscontrate;
8. in occasione di contenziosi di qualunque natura (civile, giuslavoristica, tributaria etc.) nonché in occasione di processi penali in cui siano coinvolte persone riconducibili all'ente, i soggetti autorizzati ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con esponenti della Amministrazione della giustizia devono essere formalmente individuati.

#### I.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra la Federazione e l'ente pubblico;
- all'interno di ciascun processo è richiesta, ove possibile, una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio dei processi va adeguatamente tracciato;
- gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali);
- i contratti stipulati con i fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione delle condizioni economiche;
- nessun tipo di pagamento che esorbiti dal modico valore potrà essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo nei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono porre attenzione alle modalità di attuazione degli stessi, al rispetto delle regole di condotta indicate in precedenza, nonché al rispetto delle procedure e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità, anche attraverso l'istituto canale per il *whistleblowing*;
- deve essere previsto un sistema di controllo periodico dei flussi finanziari e della documentazione dell'ente;

## Parte Speciale

- nel caso in cui si debba trattare con la Pubblica Amministrazione di Paesi esteri, è bene consultare periodicamente il “rischio paese” rilevato (consultare l’indice *CPI-Corruption Perception Index* elaborato da *Transparency International Italia-Confindustria*);

## II. Area 2: Amministrazione della Federazione

La seconda area di rischio riguarda il complesso delle attività relative alla gestione amministrativa e alla definizione dell’assetto organizzativo interno della Federazione: dalla tenuta della contabilità, alla gestione dei processi di tesoreria, alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informatici etc.

### II.I. Le fattispecie riconducibili all’area di rischio

#### **Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dall’art. 316 bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dall’art. 316 ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dall’art. 640 bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dall’art. 640 ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

## Parte Speciale

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio, limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

**Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

## Parte Speciale

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615 *quater* c.p., così come da ultimo modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici o *password*.

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

**Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

## Parte Speciale

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi (es. lo scambio di posta elettronica e di comunicazioni per mezzo di messaggistica di altro genere), ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Con la L. 23 dicembre 2021, n. 238 è stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da un anno e sei mesi a cinque anni nei casi di cui al comma 1, e da tre a otto anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

**Art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Questa fattispecie di reato, di cui la L. 238/2021 ha integrato le condotte punibili, si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un

## Parte Speciale

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dalla norma non è più costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché abbiano una potenzialità lesiva, ma ad essa sono state aggiunte anche ulteriori condotte preliminari consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

**Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente della Società che proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico di un creditore della Società, al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Società.

**Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

## Parte Speciale

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.*

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sé, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

**Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*II. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.*

Il reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. (e cioè la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Si veda l'esempio di modalità di commissione dell'illecito indicato in corrispondenza del reato di cui all'art. 635-bis c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità di un sistema informatico o telematico altrui (per es., di un concorrente).

**Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

## Parte Speciale

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.*

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-*quater* c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-*ter* c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi sistemi informatici o telematici dell'Autorità giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Società).

### **Art. 317 c.p. – Concussione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

### **Artt. 318-322 *bis* c.p. – I reati di corruzione**

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 *bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 319 *quater* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 346 *bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 346 *bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

## Parte Speciale

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Si tratta di una fattispecie di natura residuale, configurabile soltanto ove la condotta posta in essere dall'agente non integri un più grave reato.

La responsabilità ai sensi del Decreto in ordine a tale reato sussiste, per ciò che più strettamente ci riguarda, ove la società tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile, nei confronti di un soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo, in maniera tale da indurre quest'ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, di modo che questi, onde favorire il corruttore, agisca cagionando un danno all'ente da lui rappresentato.

In buona sostanza, dunque, viene in evidenza la condotta posta in essere da chi, nell'interesse della società, corrompa un concorrente per ottenere un indebito vantaggio con altrui danno.

La presente fattispecie di reato, dapprima interamente riformulata e rubricata come "Corruzione tra privati" dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), è stata da ultimo modificata dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti"), mediante cui è stato abrogato il previgente comma 5, che prevedeva la punibilità a querela della condotta di corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi il reato è perseguibile d'ufficio.

**Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

La presente fattispecie di reato è stata introdotta *ex novo* dall'art. 4 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Per ciò che ci riguarda in queste sede, viene a configurarsi una responsabilità ai sensi del Decreto per le condotte di cui al primo comma, equivalenti a quelle previste e punite al comma 3 del

## Parte Speciale

precedente art. 2635 c.c., differenziandosene esclusivamente per la circostanza che, nel caso di specie, l'offerta o la promessa non vengano accettate dal soggetto passivo.

Anche in questo caso, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti"), abrogando il previgente comma 3, ha stabilito la procedibilità d'ufficio del reato in esame.

### **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato: si vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o

## Parte Speciale

comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il legislatore vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato.

Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma, quindi, esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione, con i termini "*acquisto*" e "*ricezione*", vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita.

L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale). L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, di attuazione della VI Direttiva Europea Antiriciclaggio, la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di revisione, per mezzo del quale:

- a) per la prima volta, all'interno dell'ordinamento, è stata introdotta la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ovvie ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola "delitto" la parola "reato");

## Parte Speciale

- b) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
- c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1.000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

**Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La norma in esame ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648 bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo, la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma, dunque, punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da illeciti ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

## Parte Speciale

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della "*pulitura*", consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente reato (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, etc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell'"*occultamento*" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche significative in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole "*non colposo*", il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a titolo di riciclaggio anche le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;

## Parte Speciale

- b) analogamente a quanto sopra rilevato per il delitto di ricettazione, con l'introduzione di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

**Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La fattispecie di reato in esame, volta a tutelare il patrimonio e l'ordine economico, risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648 bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie<sup>2</sup>.

La norma prevede anche una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, e una circostanza attenuante, riferita al fatto

---

<sup>2</sup> Occorre precisare che il termine "impiegare" deve essere inteso quale sinonimo di "usare comunque", ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione "attività economiche o finanziarie" va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

## Parte Speciale

che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, etc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Come le precedenti, anche la fattispecie di cui al presente articolo ha subito importanti modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, sia sotto il profilo della estensione della portata sanzionatoria (anche delitti colposi) sia con riferimento alla previsione della punibilità per le condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

**Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

## Parte Speciale

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale, e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità *"in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*: l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) così come già rilevato con riferimento al delitto di riciclaggio, anche in questo caso con l'eliminazione al comma 1 delle parole *"non colposo"* la portata sanzionatoria della norma è

## Parte Speciale

- stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per le precedenti fattispecie, con l'inserimento di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
  - c) la disposizione di cui al precedente comma 2 - che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni - è stata abrogata e sostituita dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., che estende la punibilità *“anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”* (come detto, nell'ambito di tale disposizione la parola *“delitto”* è stata sostituita dalla parola *“reato”* ad opera dello stesso D.lgs. n. 195/2021).

**Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

## Parte Speciale

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.*

La fattispecie in esame – originariamente contenuta all’interno dell’art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e introdotta all’interno del codice penale dall’art. 4 comma 1 lett. a) del D.lgs.n. 21/2018 – in seguito alle ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 184/2021 è stata inserita, per mezzo dello stesso decreto, nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Anteriormente a tale ultima riforma, la fattispecie era volta a sanzionare le seguenti tipologie di condotte:

- ✓ l’indebita utilizzazione, da parte di un soggetto che non ne sia titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- ✓ la falsificazione o l’alterazione delle carte di credito o dei documenti elencati al punto precedente;
- ✓ il possesso, la cessione o l’acquisizione delle carte di credito o dei documenti sopraindicati, se di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, la portata sanzionatoria della norma contenuta all’interno del primo periodo del primo comma è stata estesa, in via generale, a tutte le condotte di indebito utilizzo di ogni strumento di pagamento diverso dal contante, con lo scopo deliberato di sancire la penale illiceità di quelle condotte che interessino il denaro elettronico, la valuta virtuale o i pagamenti realizzati attraverso le nuove tecnologie (es. attraverso l’utilizzo di applicativi concepiti per apparecchiature portatili come gli *smartphone*, quali ad esempio “*Google Pay*”, “*Apple Pay*” etc.).

Si tratta di un reato comune di natura istantanea, che si realizza nel momento in cui l’autore del reato, non essendo il titolare dello strumento di pagamento in questione (la carta di credito, oppure l’account dell’*home banking* etc.), pone in essere una condotta idonea ad effettuare una disposizione patrimoniale a mezzo dello stesso strumento.

La norma di cui al secondo comma dispone la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato nonché la confisca (anche per equivalente) del profitto o del prodotto del reato.

**Art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE**

## Parte Speciale

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

L'art. 171 bis LDA sanziona le condotte di chi duplica, al fine di trarne profitto, supporti su cui sia contenuto *software* o, allo stesso scopo, importa o cede a qualunque titolo supporti contenenti *software* privi del marchio SIAE.

**Art. 22, comma 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

*[Comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.]*

Comma 12-bis: *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

L'art. 22, comma 12-bis, del T.U. immigrazione, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri soggiornanti in Italia in maniera irregolare, perché privi di permesso di soggiorno ovvero perché lo stesso risulta scaduto e non ancora rinnovato o revocato o annullato. Il reato è aggravato, e scatta l'ipotesi di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, quando il numero dei lavoratori in condizione di irregolarità sia superiore a tre, i lavoratori siano minori in età non lavorativa o infine siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

**Art. 1 della L 401/1989 – Frode in competizioni sportive**

*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale*

## Parte Speciale

*italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

Per mezzo di tale disposizione normativa, il legislatore ha inteso tutelare la certezza, la regolarità e la lealtà delle competizioni sportive, nonché la genuinità dei loro risultati.

Per quanto riguarda la condotta sanzionata dal primo comma dell'articolo, questa può consistere **alternativamente**:

- 1) nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione;
- 2) nel compimento di altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione.

La condotta di cui al secondo comma, invece, in linea con quanto previsto per i c.d. reati a cooperazione necessaria (ad esempio la corruzione), estende il trattamento sanzionatorio di cui al primo comma anche al partecipante alla competizione che, in cambio della propria cooperazione, accetti il denaro, vantaggio o altra utilità, ovvero ne accolga la promessa.

### **Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*“E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”*

## Parte Speciale

Si tratta della prima delle due fattispecie in cui il legislatore parla di “dichiarazione fraudolenta”, dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall’utilizzo di strumenti volti ad eludere i controlli dell’Amministrazione Finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Con il D.L. 124/2019 il legislatore ha innalzato le pene edittali previste originariamente dal D.Lgs. 74/2000, portando la reclusione quattro ad otto anni. Allo stesso tempo, al comma 2-*bis* è stata introdotta un’ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nell’ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi sia inferiore ad euro centomila. Peraltro, tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante che, dunque, può essere oggetto di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, ai sensi dell’art. 69 c.p.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall’emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell’indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall’utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.

Come già detto in precedenza, tale fattispecie di reato si consuma anche a fronte dell’utilizzo di una fattura emessa da un soggetto che non sia quello che ha effettivamente eseguito la prestazione. E’ il fenomeno piuttosto diffuso delle fatture soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti interposti in complessi meccanismi di frodi IVA.

Come sopra evidenziato, il D.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, le condotte di cui all’art. 2 sono sanzionate a titolo di tentativo allorché la condotta sia *“posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000”*, sempre al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.

**Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

## Parte Speciale

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

È la seconda delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta, intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Differentemente dal precedente reato, in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 D.Lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più “elastica”, prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Va da ultimo considerato come l'ordinamento ritenga penalmente rilevante il reato di cui all'art. 3 soltanto al superamento simultaneo delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Anche in questo caso, il D.L. 124/2019 ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D.Lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da tre a otto anni.

## Parte Speciale

Pure per l'ipotesi di cui all'art. 3, come sopra evidenziato, il D.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, la condotta è sanzionata a titolo di tentativo allorché sia *“posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000”*, sempre al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.

**Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti**

*“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Quella disciplinata all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Il D.L. 124/19 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma *2-bis*, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

## Parte Speciale

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”*

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse del Fisco a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso la consultazione delle stesse la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali.

#### **Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

L'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento

## Parte Speciale

deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D.L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

### **I reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973**

Il D.lgs. 75/2020, attraverso l'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies* all'interno del D.lgs. n. 231/01, ha inserito quali nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente le fattispecie penali di contrabbando, previste dal D.P.R. n. 43/1973 (c.d. "Testo Unico Doganale" o TULD).

In via preliminare, giova evidenziare che la maggior parte delle fattispecie penali previste dal TULD, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, sono state oggetto di depenalizzazione in quanto punite con la sola pena pecuniaria della multa<sup>3</sup>. Le condotte previste dalle fattispecie in questione, tuttavia, rimangono penalmente rilevanti ove commesse in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 del DPR n. 43/73<sup>4</sup>. Ne deriva che possono fondare la responsabilità dell'ente ai sensi

---

<sup>3</sup> Secondo il disposto dell'art. 1 del D.lgs. n. 8/2016: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".

<sup>4</sup> Articolo 295 del Decreto Presidente della Repubblica del 23/01/1973, n. 43.

"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:**

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

## Parte Speciale

del D.lgs. 231/2001 esclusivamente le fattispecie di contrabbando che risultano aggravate ai sensi del sopracitato articolo, rimanendo, per contro, escluse le condotte di contrabbando c.d. semplici che, ad oggi, costituiscono meri illeciti amministrativi.

**Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

Le condotte di cui all'art. 282 – volte a sottrarre le merci all'accertamento delle imposte di confine – possono essere commesse da chiunque (c.d. reato comune) e richiedono sotto il profilo soggettivo il dolo generico ossia la coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (*rectius*: le condotte descritte alle lettere a, b, c, d, e, f).

- 
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
  - d-b is) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni** quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

## Parte Speciale

Come sopra evidenziato, le diverse condotte previste dall'articolo in analisi costituiscono fatti penalmente rilevanti solo se realizzate in presenza di una delle circostanze aggravanti elencate dal successivo articolo 295 ed in particolare:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.
- f) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

**Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nelle zone extra-doganali**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.*

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, può essere commessa da chiunque ed è connotata da due differenti condotte alternative:

- 1) costituzione nei territori, al di fuori dalla circoscrizione della linea doganale, di depositi non autorizzati di merci estere assoggettate a diritti di confine;
- 2) costituzione nei territori, al di fuori dalla circoscrizione della linea doganale, dei depositi di cui sopra in misura superiore a quella consentita.

**Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.*

## Parte Speciale

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è assoggettata a dazio ridotto in ragione del loro particolare utilizzo. Più nel dettaglio, si tratta di merci che, pur risultando assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni, consistenti appunto nella riduzione del dazio.

La condotta tipica è integrata allorché l'importatore dolosamente non destini le merci in oggetto alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione. Ai fini dell'integrazione del reato, non rileva in alcun modo il fatto che i maggiori diritti di confine siano assistiti da garanzia o meno.

**Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nei depositi doganali**

*Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.*

Trattandosi di un reato proprio, autore del reato in esame può essere solo il titolare dell'autorizzazione di gestione (nonché gli eventuali concorrenti, anche se sforniti di tale particolare qualità personale) di un magazzino doganale "di proprietà privata", ossia non appartenente alla dogana. La condotta tipica, penalmente rilevante solo qualora aggravata ex art. 295 del TULD, si realizza allorché il concessionario detenga nel suddetto magazzino merci estere:

- in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., vale a dire senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7;
- ovvero, comunque, non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

**Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

*Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

Ai fini della configurabilità delle condotte previste dall'articolo in analisi, penalmente rilevanti in presenza delle aggravanti di cui all'art. 295 del TULD, il legislatore ritiene necessario l'utilizzo dei mezzi fraudolenti specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate. Tale specifica finalizzazione implica che, per considerare integrata la fattispecie in esame, a differenza delle altre fattispecie di

contrabbando, sia necessaria la presenza di un dolo specifico. L'indebita restituzione può essere: totale, allorché per la merce non avrebbe in alcun caso avuto diritto a fruire di restituzioni all'esportazione; parziale, qualora la merce avrebbe fruito di una restituzione inferiore rispetto a quella materialmente erogata.

**Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

*Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.*

Come per le ipotesi precedenti, anche questa norma assume rilievo penale in combinato disposto con il già più volte citato articolo 295 del TULD.

Gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 291 sono i seguenti:

- l'attività deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali richiamati dalla norma, ossia nelle operazioni di: importazione, esportazione temporanea, riesportazione e reimportazione;
- le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiali ovvero impiegati altri mezzi fraudolenti;
- è richiesta l'espressa finalizzazione della condotta all'evasione dei diritti di confine, non essendo sufficiente il solo fatto che il trattamento o la manipolazione cui la merce è sottoposta non siano consentiti dal provvedimento autorizzativo o dallo specifico regime doganale cui la merce è stata vincolata. L'elemento soggettivo del reato in esame è, infatti, rappresentato dal dolo specifico.

**Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

In materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli modalità con cui può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di evitare vuoti normativi, ha creato un'ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera, con la previsione dell'art. 292 D.P.R. n. 43/1973.

## Parte Speciale

La fattispecie – penalmente rilevante solo in presenza delle aggravanti di cui all’art. 295 del TULD - punisce la condotta generica di colui che sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, per tali intendendosi quei dazi o prelievi previsti dall’ordinamento per le merci provenienti dall’estero.

### **Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Circostanze aggravanti del contrabbando**

*Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.*

Ai sensi dell’art. 295, comma II, lett. d-bis) D.P.R. 43/1973, così come aggiunta in seguito alle modifiche apportate al D.P.R. 43/1973 dal D.lgs. 75/2020, la fattispecie risulta aggravata qualora l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro. Inoltre, ai sensi del III comma dell’art. 295 D.P.R. 43/1973, anch’esso introdotto dal d.lgs. 75/2020, alla multa viene aggiunta la reclusione fino a tre anni nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine sia maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

## **II.II. Le attività a rischio**

### **1. Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici**

La presente attività ricomprende i processi di gestione amministrativo-contabile e fiscale della Federazione: vi rientrano, dunque, la tenuta della contabilità (generale e analitica), la gestione dei flussi finanziari (movimentazioni di cassa, gestione dei conti correnti, etc.) e la verifica della corretta allocazione delle risorse; vi rientrano, inoltre, la rendicontazione delle modalità di impiego di erogazioni, finanziamenti e contributi pubblici, tra cui segnatamente i contributi ordinari deliberati da annualmente da Sport e Salute S.p.a. in favore di FIPM.

## Parte Speciale

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Collegio Revisori dei conti
- Segretario Generale
- Amministrazione e contabilità
- Protocollo
- Tutti i soggetti incaricati di trasmettere dati e documenti di rilevanza contabile in amministrazione

Rischi potenziali

I rischi reato correlati alla presente attività sono molteplici. Vi è, anzitutto, la possibilità che, attraverso l'alterazione o la tenuta infedele delle scritture contabili, la Federazione possa creare delle riserve occulte dalle quali attingere per la realizzazione di reati di natura corruttiva (anche corruzione tra privati), o da corrispondere a soggetti che partecipano a competizioni sportive per alterare il leale e corretto svolgimento della competizione sportiva. Secondariamente, vi è la possibilità che la Federazione possa alterare le stesse scritture contabili e/o i bilanci allo scopo di ottenere indebitamente o fraudolentemente contributi pubblici, oppure dissimulare l'utilizzo difforme rispetto allo scopo vincolato di risorse pubbliche lecitamente ottenute. Essendo poi la Federazione sottoposta alle attività di vigilanza da parte del CONI anche su aspetti amministrativo-contabili e gestionali, è ipotizzabile che FIPM possa cercare di ostacolare lo svolgimento delle stesse attività attraverso l'invio di comunicazioni contenenti informazioni false o reticenti in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Federazione.

La strumentalizzazione del processo di gestione amministrativo-contabile della Federazione, inoltre, potrebbe essere strumentale alla sostituzione o al trasferimento di capitali di provenienza illecita.

Con riferimento al processo di gestione della fiscalità, è ipotizzabile la verifica di una serie di condotte volte ad evadere il pagamento delle imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto (anche con modalità fraudolente, quale ad esempio l'impiego di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici).

Con riferimento all'effettuazione di acquisto di beni provenienti da Paesi extra-UE, sussiste infine il rischio che la Federazione possa eludere il pagamento dei diritti di dogana.

Reati ipotizzabili

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche;

## Parte Speciale

- Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;
- Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;
- Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell’istigazione);
- Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 *ter*.1 – Autoriciclaggio;
- Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive;
- Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 – Distruzione o occultamento di documenti contabili;
- Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- Artt. 282 e segg. D.P.R. n. 43/1973 – Reati di contrabbando

Esempi**Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche;**

**Esempio:** FIPM, alterando il proprio bilancio, dissimula l’impiego di risorse – originariamente ottenute per lo sviluppo di un progetto di promozione delle discipline sportive del pentathlon – per finalità del tutto estranee rispetto alle predette.

**Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM avanza una domanda per l’ottenimento di un finanziamento pubblico corredandola di falsa documentazione circa la situazione patrimoniale della Federazione.

**Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM produce alla Pubblica Amministrazione, erogatrice di un finanziamento pubblico con modalità rateali, falsi SAL per dimostrare la correttezza delle modalità di impiego delle somme percepite, inducendo così in errore l'Amministrazione circa l'avanzamento di un progetto (in realtà mai avviato).

**Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione****Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità****Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** FIPM, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per corrompere funzionari ministeriali, ovvero per remunerare l'attività di mediazione posta in essere da terzi soggetti nei confronti degli stessi funzionari.

**Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)**

**Esempio:** FIPM, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per corrompere alcuni dirigenti di un ente terzo (es. società fornitrice di strumentazione elettronica) al fine di addivenire alla stipula di un accordo che preveda clausole particolarmente vantaggiose per la Federazione.

**Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

**Esempio:** FIPM, richiesta dal CONI di fornire informazioni sulle modalità di rendicontazione di contributi pubblici percepiti in occasione di passati esercizi, trasmette una relazione contenente false informazioni nell'intento di ostacolare le funzioni della stessa Autorità di controllo.

**Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio**

**Esempio:** FIPM, operando false registrazioni nelle scritture contabili, sostituisce o trasferisce capitali di provenienza delittuosa agevolando l'attività di un gruppo criminale organizzato.

**Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**Esempio:** FIPM, cooperando con un gruppo criminale organizzato, altera le proprie scritture contabili allo scopo di consentire allo stesso gruppo di reinvestire in attività produttive – per il tramite della Federazione – capitali di provenienza delittuosa.

**Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio**

**Esempio:** FIPM, avendo ottenuto fraudolentemente l'erogazione di un contributo da parte di Sport e Salute S.p.a. per l'avvio di un progetto inesistente, reimpiega i proventi della stessa truffa realizzando investimenti immobiliari.

**Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive**

**Esempio:** FIPM, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per remunerare indebitamente degli atleti e, in tal modo, alterare il regolare svolgimento di competizioni sportive.

**Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

**Esempio:** FIPM, allo scopo di evadere le imposte (dovute in ragione dell'incasso di proventi da attività commerciale, es. contratti di sponsorizzazione), indica nelle dichiarazioni ai fini fiscali elementi passivi riconducibili a fatture di acquisto di beni o servizi (es. consulenze) emesse da un terzo soggetto connivente e a fronte di prestazioni in realtà mai ricevute.

**Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

**Esempio:** FIPM, allo scopo di evadere le imposte (dovute in ragione dell'incasso di proventi da attività commerciale, es. contratti di sponsorizzazione), indica nelle dichiarazioni ai fini fiscali passività inesistenti avvalendosi di documenti falsi (es. false note di variazione IVA, etc.).

**Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti**

**Esempio:** FIPM, al fine di consentire ad una società terza l'evasione di imposta, emette nei confronti di quest'ultima fatture a fronte di prestazioni mai erogate (es. relative ad accordi di sponsorizzazione inesistenti).

**Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 – Distruzione o occultamento di documenti contabili**

**Esempio:** FIPM, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta le proprie scritture contabili relative ad attività di natura commerciale, in modo da non consentire la ricostruzione del proprio volume d'affari.

**Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

**Esempio:** FIPM, mediante una vendita simulata, sottrae beni immobili alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

**Artt. 282 e segg. D.P.R. n. 43/1973 – Reati di contrabbando**

**Esempio:** FIPM, attraverso la presentazione di una dichiarazione doganale falsificata ottiene, un indebito risparmio dei diritti doganali dovuti per l'importazione di materiale sportivo di provenienza extra-UE.

**2. Sponsorizzazioni**

La presente attività si riferisce ad eventuali rapporti commerciali di sponsorizzazione che la Federazione abbia a concludere con soggetti o società terze.

*Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti*

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Amministrazione e contabilità
- Protocollo

*Rischi potenziali*

L'area è esposta a molteplici rischi reato. Vi è, anzitutto, la possibilità che un contratto di sponsorizzazione in favore della Federazione possa rappresentare lo strumento attraverso il quale venga pagato il prezzo di un accordo corruttivo (anche tra privati): si pensi, ad esempio, all'eventualità in cui il soggetto corrotto richieda a un terzo soggetto corruttore, quale pagamento

## Parte Speciale

del prezzo dell'accordo illecito, la strumentale sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione in favore di FIPM. Secondariamente, è ipotizzabile che la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione possa in realtà mascherare operazioni di trasferimento/sostituzione o reimpiego di capitali provenienti da reato. È infine possibile che FIPM – anche attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti – possa sottoscrivere contratti di sponsorizzazione simulati con terzi soggetti allo scopo di consentire agli stessi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio;

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Esempi

**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** un pubblico ufficiale, in rapporti di familiarità con il Segretario Generale della Federazione, chiede a un terzo soggetto, quale prezzo di un reato corruttivo, di versare una somma di denaro alla stessa Federazione come corrispettivo di un rapporto di sponsorizzazione in realtà simulato, ottenendo poi il riversamento della somma attraverso altri canali.

**Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)**

**Esempio:** alcuni Consiglieri della Federazione accettano dall'amministratore di alcune società sportive una somma di denaro, corrisposta quale corrispettivo di un contratto di sponsorizzazione

## Parte Speciale

simulato, per votare in Consiglio favorevolmente alla l'affiliazione delle società da quest'ultimo indicate sebbene le stesse non siano in possesso dei requisiti per ottenere quale prezzo di un reato corruttivo, di versare una somma di denaro alla stessa Federazione come corrispettivo di un rapporto di sponsorizzazione in realtà simulato, ottenendo poi il riversamento della somma attraverso altri canali.

**Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio**

**Esempio:** FIPM, sottoscrivendo contratti di sponsorizzazione simulati con alcune società riconducibili a soggetti che si sa essere collegati ad un gruppo criminale organizzato, consente allo stesso gruppo di sostituire o trasferire denaro proveniente dalle attività criminali del gruppo.

**Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**Esempio:** FIPM ottiene consapevolmente, quale corrispettivo di alcuni accordi di sponsorizzazione, denaro proveniente da attività delittuosa di un gruppo criminale organizzato, che impiega per effettuare attività di investimento immobiliare.

**Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

**Esempio:** FIPM, al fine di evadere le imposte, presenta dichiarazioni fraudolente avvalendosi di contratti di sponsorizzazione artefatti (es. indicando prestazioni in cambio merci con lo sponsor anziché il pagamento di corrispettivi in denaro).

**Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti.**

**Esempio:** FIPM, al fine di consentire ad una società terza l'evasione di imposta, emette nei confronti di quest'ultima fatture a fronte di prestazioni mai erogate (es. relative ad accordi di sponsorizzazione inesistenti).

**3. Acquisto di beni e servizi**

Rientrano nella presente area di rischio tutte le operazioni necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi, necessari sia allo svolgimento dell'attività sportiva in Italia e all'estero, sia al funzionamento della Federazione, dalla fase della selezione dei fornitori, alla conclusione dei

## Parte Speciale

contratti di acquisto sino al pagamento dei beni e servizi, all’attestazione della avvenuta ricezione del bene/servizio ed alla rendicontazione dei costi.

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Ufficio acquisti
- Amministrazione e contabilità
- Protocollo
- Centro Preparazione Olimpica
- Tutti soggetti e le funzioni autorizzati ad inoltrare richieste di acquisto di beni e servizi

Rischi potenziali

I rischi principali collegati all’acquisto di beni e servizi attengono, primariamente, alla possibilità che la preferenza assegnata ad un determinato fornitore possa costituire il prezzo di una corruzione – o reato assimilabile – in cambio dell’ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico: si tratterebbe, in buona sostanza, di un’ipotesi di “corruzione mascherata” o di “corruzione indiretta”, che si potrebbe verificare tutte le volte in cui FIPM, in cambio di favori da parte di pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati. Al contempo, dovendo le federazioni sportive a prevalente finanziamento pubblico considerarsi – alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa – organismi di diritto pubblico soggetti all’applicazione della disciplina del Codice degli appalti, sono altresì ipotizzabili fenomeni di corruzione dal lato passivo e di concussione di cui la Federazione potrebbe avvantaggiarsi (ad esempio, acconsentendo a prediligere un determinato fornitore in cambio della corresponsione di un’utilità indebita).

In secondo luogo, v’è il rischio di verifica di fenomeni di corruzione tra privati, nei termini in cui FIPM, allo scopo di ottenere prezzi più favorevoli per le forniture, potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità a dirigenti o amministratori di società fornitrici affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, praticino nei confronti della Federazione prezzi particolarmente vantaggiosi ed antieconomici per il fornitore.

Va altresì considerato che tale attività possa prestarsi all’acquisto di beni di provenienza illecita (es. merce contraffatta/provento di furto), oppure che nell’ambito della stessa possano essere impiegati capitali di provenienza illecita per l’acquisto dei beni o dei servizi; ulteriormente vi è il rischio che il pagamento delle forniture di beni e servizi ricevute possa essere effettuato ricorrendo all’utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante.

## Parte Speciale

Da ultimo, sussiste il rischio che costi fittizi relativi all'acquisto di beni e servizi (es. consulenze) possano essere contabilizzati in bilancio al fine di evadere le imposte nonché il rischio che possano essere realizzati reati di contrabbando acquistando beni da Paesi extra-UE eludendo all'ingresso dei beni il pagamento dei diritti di dogana.

Reati ipotizzabili

Art. 317 c.p. – Concussione;

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 c.p. – Ricettazione;

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Art. 648 *ter.1* – Autoriciclaggio;

Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Artt. 282 e segg. D.P.R. n. 43/1973 – Reati di contrabbando

Esempi**Art. 317 c.p. – Concussione**

**Esempio:** FIPM – soggetto privato riconosciuto quale organismo di diritto pubblico ai fini dell'applicazione del codice degli appalti – impone ad uno dei propri fornitori di praticare prezzi indebitamente vantaggiosi, minacciando in caso di contrario di escluderlo dall'albo dei propri fornitori.

**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, nell'ambito di un accordo corruttivo con un pubblico funzionario finalizzato ad accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde a

## Parte Speciale

questi il prezzo della corruzione remunerando un terzo soggetto da questi indicato per servizi di consulenza in realtà mai prestati.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, all'esito di un accertamento condotto dalla Guardia di Finanza presso la Sede della Federazione dal quale sono emerse irregolarità riguardanti la gestione contabile dell'ente, viene indotto da uno degli agenti accertatori, quale prezzo di un accordo corruttivo finalizzato ad evitare la contestazione delle irregolarità riscontrate, a sottoscrivere un contratto con uno specifico fornitore da questi indicato.

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, intendendo accelerare la procedura di rilascio di un permesso amministrativo, promette al titolare di un'impresa commerciale – che vanta rapporti di buona conoscenza con il funzionario incaricato– di iniziare ad effettuare importanti ordinativi di acquisto se questi si adopererà affinché lo stesso funzionario provveda in tempi stretti al rilascio dello stesso permesso.

**Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)**

**Esempio:** FIPM corrisponde indebitamente al Direttore commerciale di una ditta fornitrice una somma di denaro, affinché questi – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – garantisca prezzi per l'acquisto di beni eccessivamente favorevoli per la Federazione.

**Art. 648 c.p. – Ricettazione**

**Esempio:** FIPM effettua un ordinativo di acquisto di materiale sportivo a prezzo molto conveniente, nella consapevolezza che la merce acquistata sia di provenienza illecita (es. in quanto provento di furto, di contrabbando etc.).

**Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**Esempio:** FIPM impiega denaro di provenienza illecita per l'acquisto di beni o servizi necessari all'attività della Federazione.

**Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio**

**Esempio:** FIPM, avendo conseguito un illecito risparmio di imposta attraverso una frode fiscale sui proventi dell'attività commerciale (es. gli accordi di sponsorizzazione), reimpiega le somme risparmiate investendole in attività produttive.

**Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

**Esempio:** FIPM, per pagare alcune forniture di beni, impiega abusivamente gli estremi di alcune carte di credito indebitamente carpite ad atleti tesserati/associazioni sportive affiliate in occasione del pagamento delle rispettive quote annuali di tesseramento/affiliazione.

**Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**

**Esempio:** FIPM, simulando l'acquisto di beni e servizi, forma false fatture delle quali avvalersi per presentare dichiarazioni fiscali fraudolente allo scopo di evadere le imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto.

**Artt. 282 e segg. D.P.R. n. 43/1973 – Reati di contrabbando**

**Esempio:** FIPM acquista dell'attrezzatura sportiva da un fornitore stabilito in un Paese extra-UE, falsificando i documenti di accompagnamento allo scopo di eludere il pagamento dei diritti doganali.

**4. Gestione delle risorse umane**

L'attività in analisi riguarda tutte le operazioni di selezione, di assunzione e di formazione del personale, le operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno della Federazione, le promozioni, i trasferimenti, le sanzioni disciplinari, i licenziamenti, nonché la gestione di trasferte, anticipi e rimborsi spese.

*Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti*

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Risorse umane

## Parte Speciale

- Amministrazione e contabilità
- Protocollo

### Rischi potenziali

Il rischio principale collegato alla gestione delle risorse umane attiene alla possibilità che l'assunzione (o la promessa di assunzione) di una nuova risorsa possa costituire il prezzo di una corruzione in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico; nelle stesse modalità, può sussistere altresì il rischio di corruzione tra privati, anche nella forma dell'istigazione.

Deve inoltre essere preso in considerazione il rischio che FIPM impieghi, in violazione di legge, cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia sia irregolare. Da ultimo, vi è la possibilità che vengano registrate in contabilità fatture relative a note spese del personale a fronte di operazioni inesistenti.

### Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 22, comma 12 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. Immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

### Esempi

#### **Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Esempio:** il Presidente di FIPM, allo scopo di evitare che un funzionario del CONI effettui eventuali rilievi/segnalazioni all'esito di una visita ispettiva, promette al medesimo di assumere a tempo indeterminato una persona da questi segnalata laddove il funzionario concluda il proprio accertamento senza rilevare irregolarità di alcun tipo.

#### **Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

## Parte Speciale

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, apprendendo da un pubblico funzionario che la domanda per l'ottenimento un'autorizzazione amministrativa richiesta da lungo tempo è destinata a concludersi con un rigetto, viene indotto dallo stesso funzionario ad assumere (o a promettere di assumere) quale dipendente della Federazione una persona da questi segnalata affinché lo stesso funzionario intervenga per far sì che il titolo autorizzativo venga rilasciato.

**Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** FIPM, consapevole che il funzionario CONI incaricato di effettuare una visita ispettiva solleverà senz'altro, all'esito degli accertamenti, dei rilievi di irregolarità circa l'impiego di contributi pubblici erogati la gestione della Federazione, promette ad un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il funzionario accertatore, l'assunzione a tempo indeterminato di un proprio familiare chiedendo che, in cambio, questi offra la propria opera di mediazione per convincere il pubblico funzionario a concludere la propria verifica accertando l'assenza di ogni irregolarità.

**Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)**

**Esempio:** FIPM promette al Direttore commerciale di una ditta fornitrice l'assunzione di un proprio familiare se questi – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – garantirà, in occasione dell'acquisto di beni, prezzi particolarmente favorevoli per la Federazione.

**Art. 22, comma 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. Immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

**Esempio:** FIPM, trovandosi nella necessità di effettuare delle pulizie straordinarie presso gli uffici della propria sede, impiega tre o più lavoratori stranieri soggiornanti illegalmente sul territorio nazionale.

**Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

**Esempio:** FIPM, allo scopo di evadere le imposte, presenta una dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture relative ad inesistenti operazioni di acquisto di beni e servizi risultanti dalle note spese del personale in trasferta.

## 5. Gestione dei sistemi informatici

Per attività di gestione dei sistemi informatici si intende l'insieme dei processi operativi aziendali che si realizzano per il tramite dell'utilizzo di tecnologie informatiche. Rientrano in questo settore tutte le attività connesse all'allestimento, alla manutenzione e all'utilizzo di detti sistemi, tanto lato server quanto lato client.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Ogni soggetto autorizzato ad accedere e ad utilizzare terminali e dispositivi informatici in uso alla Federazione

### Rischi potenziali

Il rischio collegato alla gestione dei sistemi informatici attiene principalmente all'eventualità che soggetti agenti in nome e per conto della Federazione, operando attraverso detti sistemi, possano farne un uso distorto, quale ad esempio introdursi abusivamente nei sistemi informatici o telematici altrui (anche soggetti pubblici, quale il CONI), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ovvero acquisire illecitamente, per mezzo della tecnologia informatica, dati e notizie riservate, ovvero, ancora, danneggiare sistemi informatici di terze parti etc.

Sussiste ulteriormente il rischio che FIPM possa duplicare abusivamente e installare sui propri terminali *software* o banche dati proprietari in assenza della licenza di utilizzo.

### Reati ipotizzabili

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Art. 491 *bis* c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici;

Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accessi a sistemi informatici o telematici

Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

## Parte Speciale

Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

Art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

Art. 635 *quinqües* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

Art. 171 *bis*, L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati.

Esempi

**Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;**

**Esempio:** FIPM, introducendosi abusivamente all'interno dei sistemi informatici di Sport e Salute S.p.a., riesce ad alterare gli importi che devono essere erogati dalla stessa società in favore della Federazione a titolo di contributi.

**Art. 491 *bis* c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici**

**Esempio:** FIPM trasmette ad una pubblica amministrazione, per via telematica, documenti informatici destinati ad avere efficacia probatoria.

**Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

**Esempio:** FIPM si introduce abusivamente all'interno della rete intranet del CONI allo scopo di prendere visione di documentazione riservata riguardante un accertamento in corso presso gli uffici della Federazione.

**Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accessi a sistemi informatici o telematici**

**Esempio:** FIPM, allo scopo di introdursi all'interno della rete intranet del CONI, si procura le credenziali di accesso alla stessa rete allo scopo di introdursi per visionare documenti riservati.

**Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

## Parte Speciale

**Esempio:** FIPM intercetta comunicazioni tra funzionari del CONI e alcuni dirigenti di Sport e Salute S.p.a., violando i meccanismi di sicurezza del sistema di posta elettronica di quest'ultima società.

**Art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

**Esempio:** FIPM si avvale dispositivi tecnologici e/o di *malware* (es. *software* di tipo *sniffer*) volti ad intercettare le comunicazioni telematiche tra alcuni funzionari del CONI e alcuni dirigenti di Sport e Salute S.p.a.

**Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

**Art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

**Esempio:** FIPM, dopo aver acceduto indebitamente alla rete intranet del CONI, altera delle informazioni su documenti informatici rinvenuti all'interno di essa e relativi ad illeciti riscontrati dallo stesso Comitato Olimpico con riguardo all'impiego irregolare di contributi pubblici.

**Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;**

**Art. 635 *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;**

**Esempio:** FIPM si introduce all'interno dei sistemi informatici di Sport e Salute S.p.a. allo scopo di sabotarne il regolare funzionamento.

**Art. 171 *bis*, L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati.**

**Esempio:** FIPM installa sui terminali in uso ai dipendenti della Federazione software proprietario "pirata" (es. suite Microsoft "*Office*", etc.), violando così i termini della licenza di utilizzo.

### II.III. Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella presente area di attività, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni alla Federazione (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

## Parte Speciale

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di FIPM.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti della Federazione (Statuto della Federazione, Regolamenti, circolari, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia la Federazione.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.lgs. 231/2001. È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che possano determinare una situazione di conflitto di interessi tra la Federazione e la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti.

**A)** Con riferimento all'attività di **Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

1. effettuare indebite disposizioni di pagamento nella consapevolezza che le stesse abbiano come beneficiari pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, anche attraverso interposta persona, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Federazione (anche non in via esclusiva) o, comunque, di influenzarne l'operato;
2. generare flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa, espressamente autorizzate;
3. realizzare pagamenti senza l'indicazione di una causale espressa ed in mancanza di adeguata documentazione a supporto, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
4. impiegare risorse finanziarie in assenza di adeguata motivazione;
5. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei revisori dei conti, della Società di Revisione, del CONI e/o di altre Autorità Amministrative ;

## Parte Speciale

6. omettere nei bilanci, nelle scritture contabili e/o nelle comunicazioni inviate al CONI o ad altre Autorità Amministrative dati ed informazioni la cui corretta rappresentazione sia richiesta dagli usi contabili o dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Federazione;
7. accettare o ricevere, offrire, promettere o concedere, direttamente o attraverso intermediari, denaro, oggetti di valore o altri benefici da/a qualsiasi cliente, fornitore, intermediario o altri terzi, o porre in essere qualsiasi altro comportamento non rientrante nelle normali pratiche commerciali o di cortesia e/o che possa influenzare indebitamente i rapporti tra le parti esponendo la Federazione al rischio di corruzione;

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. l'impiego autonomo di risorse finanziarie è concesso entro i termini e le modalità definiti attraverso procedure e regolamenti adottati dalla Federazione (in particolare, dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Regolamento rimborsi e trasferite) e deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
2. occorre che non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Federazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
3. occorre destinare i contributi erogati dal CONI, da Sport e Salute S.p.A., dal CIP o da altre amministrazioni o enti pubblici in conformità con quanto previsto dalla relativa deliberazione di finanziamento nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
4. l'impiego delle risorse ottenute attraverso contributi, finanziamenti o erogazioni pubbliche di qualsiasi provenienza e denominazione deve essere documentato e rendicontato con assoluta fedeltà, nel rispetto dei principi di contabilità e di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti adottati dalla Federazione;
5. è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto, dei Regolamenti (con particolare riferimento al Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dalla Federazione) e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e al computo e liquidazione delle imposte, nonché nelle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di fornire agli Organi di controllo, al CONI e alle Autorità Pubbliche un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Federazione;
6. per le fatture ricevute ed emesse da FIPM, è necessario verificare la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Federazione, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;

## Parte Speciale

7. occorre garantire la massima collaborazione al Collegio dei Revisori dei conti, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
8. è necessario che la documentazione riguardante le attività contabili sia conservata con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

**B)** Con riferimento alle attività di **Sponsorizzazioni** e di **Acquisto di beni e servizi**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

1. individuare uno specifico fornitore e/o effettuare acquisti di beni o servizi su segnalazione di funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti quale prezzo di accordi corruttivi, ovvero, allo stesso scopo, sottoscrivere con soggetti terzi accordi relativi a rapporti di sponsorizzazione inesistenti o indebitamente sovrapprezzati;
2. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti di società fornitrici di beni e servizi al fine di ottenere indebitamente condizioni contrattuali più vantaggiose;
3. registrare in contabilità fatture (o documenti fiscali equivalenti) relative ad acquisti inesistenti allo scopo di evadere le imposte, oppure emettere fatture relative a inesistenti rapporti di sponsorizzazione allo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
4. corrispondere o promettere denaro o altra utilità, ovvero aderire a richieste indebite della stessa natura, a funzionari pubblici in forza alle Autorità doganali nazionali o estere al fine di ottenere indebiti vantaggi con riferimento al versamento dei diritti di dogana;
5. ricorrere a false attestazioni ovvero a meccanismi fraudolenti di qualunque natura allo scopo di sottrarre merci in importazione al versamento dei diritti doganali.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. attenersi scrupolosamente alle procedure e ai regolamenti della Federazione in materia di acquisto di beni e servizi e vigilare costantemente sulle modalità di pagamento e sulla corretta registrazione dei pagamenti;
2. effettuare puntualmente l'accreditamento di tutti i fornitori (italiani o esteri) nell'apposito albo, anteriormente all'effettuazione degli ordini d'acquisto, provvedendo in tale sede a verificare l'effettiva esistenza del fornitore e a monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale dello stesso, nonché l'affidabilità etica, economica e finanziaria della stessa controparte;

## Parte Speciale

3. provvedere puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
4. in caso di eventuali proposte indebite provenienti da parte di pubblici funzionari, riguardanti l'individuazione di specifici fornitori e/o l'effettuazione di ordinativi di acquisto o riguardanti la sottoscrizione di accordi di sponsorizzazione falsi o sovrapprezzati, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto gli Organi Amministrativi della Federazione e l'Organismo di Vigilanza;
5. in caso di richieste indebite di denaro o altra utilità provenienti da parte dei pubblici funzionari doganali, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

**C)** Con riferimento alle attività di **Gestione delle risorse umane**, è fatto **divieto** di:

1. alterare il processo di selezione delle risorse umane in base a segnalazioni e/o raccomandazioni provenienti da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
2. assumere risorse umane in violazione delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e della normativa che tutela i diritti fondamentali del lavoratore;

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. la selezione del personale deve essere effettuata in maniera trasparente, provvedendo alla selezione delle risorse attraverso la valutazione delle effettive competenze e secondo criteri di logica e imparzialità, nel rispetto delle procedure della Federazione;
2. in caso di richieste indebite da parte di un pubblico funzionario finalizzate a condizionare il processo di selezione delle risorse umane, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*;
3. il rimborso delle spese deve essere effettuato previa produzione, da parte del personale, di idonea documentazione giustificativa di quelle effettivamente sostenute nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Rimborsi e Trasferte adottato dalla Federazione.

**D)** Con riferimento all'attività di **Gestione dei sistemi informatici**, è fatto **divieto** di:

## Parte Speciale

1. utilizzare indebitamente i sistemi informatici al fine di introdursi all'interno di sistemi informatici o telematici di terze parti (es. Pubblica Amministrazione, CONI, società fornitrici etc.);
2. intercettare nell'interesse o a vantaggio di FIPM comunicazioni telematiche e/o acquisire illecitamente dati o notizie riservate per mezzo della tecnologia informatica.
3. danneggiare o compromettere in alcun modo informazioni, dati e programmi informatici e/o interi sistemi informatici o telematici di terze parti, specialmente se si tratta di informazioni e dati utilizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione o di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
4. utilizzare comunque impropriamente i sistemi informatici, per finalità estranee e/o esorbitanti rispetto al perseguimento delle finalità della Federazione;
5. duplicare abusivamente *software* o banche dati digitali di natura proprietaria, impiegandoli sui sistemi informatici della Federazione in violazione delle relative licenze di utilizzo;

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. è necessario, in via generale, che i soggetti abilitati all'utilizzo dei sistemi informatici e al trattamento di dati personali diano attuazione, ciascuno nell'ambito della propria funzione e del proprio profilo di abilitazione informatica, alle misure e procedure per la protezione degli strumenti elettronici e dei dati, adottate dalla Federazione ai sensi della normativa vigente in materia di *privacy*;
2. occorre rispettare tutti gli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dalla normativa sulla *privacy*, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste per il trattamento di particolari categorie di dati;
3. è necessario che l'operatività all'interno dei sistemi informatici della Federazione sia riservata esclusivamente a soggetti abilitati e che gli stessi sistemi siano protetti da adeguate misure di sicurezza e identificazione, eventualmente prevedendo diversi livelli di operatività per ciascun utente a seconda del ruolo e della funzione svolta internamente alla Federazione;
4. è necessario che i soggetti abilitati quali "Amministratori di Sistema" diano attuazione alle misure di sicurezza sui dati adottate dalla Federazione, vigilando sul corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi informatici;
5. è necessario verificare che FIPM, prima di utilizzare un'opera dell'ingegno nell'ambito delle proprie attività, abbia la disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della stessa.

## II.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa all'Amministrazione della Federazione:

- è richiesto alla Federazione di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo circa il corretto svolgimento della presente attività, oltre che nei regolamenti e procedure della Federazione;
- si raccomanda ai soggetti interni ed esterni alla Federazione di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario, così come disciplinati dal Regolamento Amministrazione e Contabilità e dalle procedure interne;
- si raccomanda di effettuare una capillare attività di formazione di base in materia di rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- occorre programmare puntuali attività di controllo gerarchico, soprattutto con riferimento alla rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti dalla Federazione ed al corretto utilizzo degli stessi;
- è necessario agire sulla scorta di criteri precisi e definiti per la scelta dei fornitori e degli sponsor;
- nell'assunzione e gestione del personale, è doveroso agire nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, evitando rigorosamente favoritismi (anche in eventuale ottica di prevenzione della corruzione);
- è opportuno che il personale della Federazione sia sufficientemente formato e informato circa le modalità di utilizzo dei sistemi informatici in uso e che FIPM eserciti adeguata attività di controllo e monitoraggio sull'utilizzo degli stessi sistemi da parte del personale e dei collaboratori;
- si raccomanda di curare la tenuta di un elenco delle opere dell'ingegno di cui si detengono i diritti di utilizzazione e sfruttamento;
- è necessario verificare l'effettiva disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno prima che la stessa sia resa fruibile a qualunque titolo al pubblico nell'ambito delle attività proprie di FIPM.

## III. Area 3: Salute e sicurezza

La terza Area di rischio ricomprende tutti quegli adempimenti volti a garantire un adeguato livello di sicurezza del personale impiegato dalla Federazione, in linea con quanto indicato dal D.lgs. del 9

## Parte Speciale

aprile 2008 n. 81, nonché la salubrità dell'ambiente lavorativo. Con il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 – volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'accorpamento in un unico testo normativo – il legislatore ha stabilito che i Modelli Organizzativi debbano prevedere un'organizzazione che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 30 dello stesso D.lgs. 81/2008, si è provveduto a modificare l'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal Decreto dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà anche l'ente in via amministrativa.

Peraltro, è lo stesso art. 30 del D.lgs. 81/2008 a stabilire i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve presentare affinché l'ente possa andare esente da responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

### III.I. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio

#### Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

La fattispecie di reato in oggetto consiste nel cagionare, per colpa, la morte di taluno. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 c.p., il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto che lo abbia cagionato e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La responsabilità per colpa è, dunque, caratterizzata dalla mancanza di volontà dell'evento lesivo e da un comportamento contrario a regole sociali o giuridiche aventi un contenuto precauzionale.

Per quanto interessa il Modello Organizzativo, ai sensi dell'art. 589 c.p. costituisce circostanza aggravante l'aver violato le norme dal contenuto precauzionale in materia di salute e di prevenzione degli infortuni sul lavoro: sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nella legislazione antinfortunistica, ma anche tutte quelle regole che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

**Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Particolarità dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., con riferimento al tema della responsabilità da reato degli enti, è la loro natura di reati di tipo colposo (dunque, in assenza di una volontà consapevole e determinata alla realizzazione dell'evento). Onde comprendere i termini in cui dalla verifica di tali fattispecie possa derivare un vantaggio per l'ente, occorre considerare – così come ritenuto dalla giurisprudenza – che, in questi casi, per accertare la sussistenza di ogni eventuale interesse o vantaggio per l'ente, dovrà aversi riguardo non all'evento concretamente verificatosi (ovverosia, le lesioni o la morte del lavoratore), quanto piuttosto alla pregressa condotta di elusione delle norme cautelari previste dalla normativa antinfortunistica: cosicché, saranno valutabili quali condotte commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, l'omessa adozione di procedimenti o presidi di sicurezza per il risparmio di risorse economiche o, similmente, il mancato rispetto di procedimenti e presidi già adottati allo scopo di velocizzare i processi operativi ed ottenere, così, un aumento di produttività (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. IV, 30.06.2022 n. 33976).

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale derivi una lesione personale. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, sono rilevanti le lesioni gravi o gravissime

## Parte Speciale

commesse con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La lesione è *grave* se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è *gravissima* se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

### III.II. Le attività a rischio

#### 1. Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

La presente area di rischio ricomprende tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo, organizzativo e procedurale posti in essere da FIPM al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale impiegato sui luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (la sede della Federazione, il CPO di Montelibretti, etc.), in linea con quanto indicato dal D.lgs. 81/2008, nonché la salubrità dell'ambiente di lavoro.

#### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente (quale Datore di lavoro)
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- RSPP
- Medico competente
- Settore Sicurezza sul lavoro
- Tutti i destinatari del Modello tenuti ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### Rischi potenziali

Il rischio potenziale si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui non siano rispettate le norme antinfortunistiche e le procedure interne previste a riguardo dalla Federazione, tanto da cagionare lesioni gravi/gravissime al lavoratore o la morte dello stesso.

In linea teorica, il soggetto che potrebbe determinare una simile situazione è individuabile in chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme in materia di prevenzione e protezione, nonché negli stessi lavoratori.

### Reati ipotizzabili

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo;

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.

### Esempi

#### **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo;**

**Esempio:** presso il CPO di Montelibretti si verifica un incidente sul lavoro in ragione della violazione di regole cautelari espressamente previste all'interno del DVR. Nell'ambito dello stesso incidente, il lavoratore coinvolto nell'incidente perde la vita.

#### **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.**

**Esempio:** presso il CPO di Montelibretti si verifica un incidente sul lavoro in ragione della violazione di regole cautelari espressamente previste all'interno del DVR. Nell'ambito dello stesso incidente, il lavoratore coinvolto riporta lesioni gravi o gravissime.

### **III.III. Regole di condotta**

In via generale, è fatto obbligo a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nel processo di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite da FIPM.

In particolare, in ossequio agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Federazione ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità dello stesso, conformemente alle proprie mansioni, formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, dovrà conformarsi ai seguenti protocolli e regole di condotta di carattere generale.

Ai destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso **divieto** di:

1. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01);
2. porre in essere comportamenti imprudenti, neglienti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
3. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

## Parte Speciale

4. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
5. svolgere attività di lavoro e adoperare dispositivi, macchinari, strumentazioni, utensili, sostanze, etc. senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
6. alterare il funzionamento o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso della strumentazione;
8. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:

1. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a dispositivi, attrezzature, macchinari e luoghi di lavoro;
2. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, etc.;
4. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza;
5. le attività di sorveglianza sanitaria;
6. le attività di formazione e informazione del personale;
7. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
8. l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
9. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
2. utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

## Parte Speciale

3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione in uso;
4. evitare di intraprendere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
5. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
6. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare, con riferimento ad eventuali soggetti Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Federazione in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla federazione stessa; (iii) cooperare e coordinarsi con FIPM per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### III.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- il sistema delle deleghe e delle procedure di FIPM in materia di sicurezza sul lavoro deve consentire una gestione efficace delle attività della Federazione, garantendo al massimo la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori;
- il sistema delle deleghe e delle procedure di FIPM deve essere coerente con le effettive responsabilità, competenze e poteri di spesa all'interno della Federazione;
- occorre prevedere una periodica, attività di formazione e informazioni di tutto il personale della Federazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- è necessario prevedere forme di "protezione oggettiva" nonché "forme di protezione soggettiva" e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell'attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo.

## IV Area 4: Attività sportiva della Federazione

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno – FIPM, in quanto Federazione Sportiva ufficialmente riconosciuta dal CONI, come definito all’art. 2 del proprio Statuto persegue quali fini istituzionali *“la promozione, l’organizzazione, lo sviluppo delle discipline de Pentathlon Moderno [...] nel territorio nazionale”* e *“l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, nonché lo sviluppo dell’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi”*. La promozione e l’organizzazione della disciplina sportiva, dunque, rappresentano l’obiettivo primario della Federazione: la presente Area di rischio, in tal senso, accorpa l’insieme delle attività poste in essere a tale scopo.

### IV.I. Le fattispecie riconducibili all’area di rischio

#### **Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 316 bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 316 ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 640 c.2 n. 1 cp si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 640 bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

#### **Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione**

## Parte Speciale

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 *bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 319 *quater* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 346 *bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico.

**Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 2635 c.c. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

**Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall’art. 2635 *bis* c.c. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

**Art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile**

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

*1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

*2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo*

## Parte Speciale

*sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

La fattispecie in esame è volta a reprimere di comportamenti consistenti nello sfruttamento sessuale dei minori a fini pornografici: obiettivo della norma, infatti, è quello di proteggere l'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore garantendogli, in fase di crescita, una libera e progressiva costruzione della propria sfera sessuale.

Come esplicitato dalla norma stessa, rientra nel concetto di pornografia minorile "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"; conseguentemente, dovrà intendersi per materiale pornografico realizzato utilizzando minori (c.d. materiale pedopornografico) la documentazione in forma fotografica e/o audiovisiva delle medesime rappresentazioni.

La norma, in particolare, è volta a sanzionare una vasta tipologia di comportamenti: anzitutto, quelli di reclutamento e/o di utilizzo del minore per la realizzazione di spettacoli o di materiale pornografico; secondariamente, sono sanzionate anche le condotte di commercio, divulgazione o, anche, la semplice offerta o cessione (anche a titolo gratuito) dello stesso materiale, nonché l'assistere a esibizioni o spettacoli pornografici che coinvolgano soggetti di minore età.

**Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648 bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

## Parte Speciale

**Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648 ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

**Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648 ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

**Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 493-ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

**Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

**Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

## Parte Speciale

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

**Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

**Art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

Le fattispecie in esame (inquinamento e disastro ambientale commessi a titolo di dolo o di colpa, anche nei casi di commissione degli stessi in forma associativa) sono state introdotte all'interno degli artt. 452 bis e segg. del codice penale dalla L. 22 maggio 2015 n. 68, che ha previsto l'introduzione all'interno dello stesso codice del Titolo VI-bis – “*Dei delitti contro l'ambiente*”.

Tali ipotesi di reato si possono configurare nel caso di esercizio delle attività in assenza di autorizzazioni, con autorizzazioni scadute o in generale con modalità illegittime perché non commisurate alle prescrizioni derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) o ai suoi limiti e per omessa adozione e/o osservanza delle misure di controllo e di emergenza, definite dagli strumenti di valutazione dei rischi ambientali documentati nell'ambito del sistema di gestione della Società, atte a prevenire i rischi di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni del suolo o del sottosuolo di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora, della fauna, del patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, di specie animali o vegetali protette nonché i rischi per l'incolumità delle persone. Le

ipotesi di reato possono configurarsi anche nei casi di cui sopra le attività fossero condotte con il concorso con altri soggetti o con il concorso di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

**Art. 256 D.lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

## Parte Speciale

*I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Le ipotesi di reato di cui all'art. 256 del D.lgs. 152/2006 si possono configurare nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione; sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi; siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

In particolare, la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 256 sanziona le attività di illecita gestione dei rifiuti. La norma elenca una serie di condotte differenti, tra cui la raccolta (prelievo, cernita e raggruppamento di rifiuti), il trasporto (movimentazione dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di deposito), il recupero (utilizzo di rifiuti per la creazione di materie prime secondarie), lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre una sostanza o un materiale dal circuito economico o di raccolta), il commercio (compravendita di rifiuti) ed infine l'intermediazione (il mettere in contatto due operatori senza mai detenere presso di sé i rifiuti commercializzati).

L'attività di illecita gestione si configura ogniqualvolta una delle condotte sopra elencate venga posta in essere da soggetti che non siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli del codice richiamati dalla norma, eludendo così il controllo che la Pubblica Amministrazione deve necessariamente esercitare su attività quali quelle in oggetto.

L'oggetto materiale del reato è costituito da rifiuti pericolosi o non pericolosi, per l'individuazione dei quali si deve fare riferimento alla parte IV dell'allegato D del decreto, che contiene un elenco di rifiuti istituito conformemente alla normativa comunitaria.

La fattispecie di cui al comma 3 si riferisce ad una particolare ipotesi di illecita gestione di rifiuti, costituendo quindi una specificazione di quanto disposto al comma 1. Le attività sanzionate sono, nel caso di specie, la realizzazione o la gestione di una discarica.

Con il termine discarica si indica un'area adibita allo smaltimento di rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo, nonché qualunque area in cui i rifiuti siano depositati per un periodo superiore ad un anno (cfr. art. 2 lett. g) D.lg. n. 36/2003).

Il reato è comune ed in quanto contravvenzione può essere sanzionato sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

## Parte Speciale

Il secondo periodo prevede una circostanza aggravante per il caso in cui la discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, per l'individuazione dei quali dovrà farsi riferimenti alla già citata parte IV dell'allegato D del decreto.

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del decreto, qualora il reato commesso sia riconducibile ad una delle ipotesi meno gravi sanzionate dal comma 4 dell'art. 256 D.lgs. 152/06, la sanzione a carico dell'ente è ridotta della metà.

La fattispecie di cui al comma 5 sanziona un particolare tipo di gestione illecita dei rifiuti (in ciò costituendo anch'essa, pertanto, un'ipotesi speciale rispetto a quelle sanzionate nel comma 1), vale a dire la miscelazione di rifiuti.

Le condotte sanzionate, facendo rimando all'art. 187 del Decreto, sono pertanto quelle di miscelazione di rifiuti pericolosi – di cui all'Allegato I, parte IV del Decreto – aventi differenti caratteristiche di pericolosità e la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Il reato si integra nel momento in cui tali attività vengano poste in essere in maniera “non consentita”, stante la possibilità di porle in essere su autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del Decreto.

#### **Art. 259 D.lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

L'art. 259, comma 1, sanziona il traffico illecito transfrontaliero di rifiuti che può realizzarsi attraverso due condotte alternative.

Per la costruzione della prima fattispecie, il legislatore rimanda ad una fonte eteronoma quale il regolamento CEE 259/1993. La condotta consiste nell'effettuazione di una spedizione di rifiuti in violazione dell'art. 26 di detto regolamento, che prevedeva per il trasporto transnazionale una complessa serie di obblighi quali ad esempio la notifica del trasporto a tutte le autorità competenti interessate, il consenso delle stesse, la specificazione del trasporto in un documento di accompagnamento etc.

La seconda condotta riguarda i rifiuti destinati al recupero di cui all'allegato II del decreto.

### **Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

La fattispecie in esame, precedentemente contenuta all'interno dell'art. 260 del D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) è confluita all'interno dell'art. 452 quaterdecies c.p. ad opera della disposizione di cui all'art. 3 del D.lgs. 21/2018.

La condotta è integrata da più operazioni, quali la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione o comunque la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nel contesto di un'attività continuativa organizzata, attraverso l'allestimento di mezzi, con il fine di ottenere un ingiusto profitto.

Vengono, quindi, sanzionate le condotte non episodiche od occasionali che, allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, facciano dell'illecita gestione di rifiuti la loro redditizia attività.

La condotta tipica può, inoltre, sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, anche quando la stessa non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite; di talché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta.

Ulteriore requisito richiesto ai fini della configurabilità del reato in questione è l'ingente quantitativo di rifiuti, che non può essere individuato *a priori*, dovendosi invece basare su un giudizio complessivo effettuato in relazione alla pluralità di operazioni anche se queste ultime, singolarmente considerate, potrebbero essere di modesta entità.

Quanto alla finalità di ingiusto profitto, esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento

## Parte Speciale

di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Rispetto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico del perseguimento dell'ingiusto profitto. La *ratio* si rinviene nella delimitazione della rilevanza penale rispetto a condotte che risulterebbero già punibili come contravvenzioni, restringendo in tal modo l'ambito della punibilità.

**Art. 171 ter l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.**

*“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:*

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa*

## Parte Speciale

*dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

## Parte Speciale

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.*

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

**Art. 604 bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

## Parte Speciale

La fattispecie in analisi è stata inserita nel codice penale in virtù del d.lgs. del 1 marzo 2018 n. 21 e si colloca nella nuova sezione I *bis* del Capo III del Libro II del Codice penale, dedicata ai delitti contro l'eguaglianza. Trattasi infatti di un reato comune, volto a reprimere le azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo.

Nel dettaglio, le condotte punite dalla fattispecie in esame sono la propaganda e l'istigazione. Quanto alla propaganda, essa deve caratterizzarsi in un'azione rivolta ad influire sulla psicologia altrui e sull'altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione sia idonea a raccogliere consensi intorno all'idea espressa e divulgata; l'istigazione, invece, non si concretizza in un semplice sostegno o in una mera adesione ad un'idea o ad un pensiero, ma richiede una condotta diretta a convincere terzi a porre in essere comportamenti violenti e discriminatori.

### **Art. 1 della L 401/1989 – Frode in competizioni sportive**

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 1 della L 401/1989 si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Amministrazione della Federazione.

## **IV.II. Le attività a rischio**

### **1. Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale**

La presente attività riguarda principalmente l'organizzazione diretta, da parte della Federazione, di eventi e manifestazioni a livello nazionale (ovverosia, campionati italiani e trofei nazionali); secondariamente, rientrano nella presente attività anche il supporto di natura economica e/o organizzativa che viene fornito dalla Federazione ai Comitati e Delegazioni regionali per l'organizzazione di eventi a livello locale (sia di natura agonistica che amatoriale), nonché l'organizzazione di eventi internazionali sul territorio italiano, spesso con la partecipazione di federazioni estere o della UIPM - Union Internationale de Pentathlon Moderne.

#### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Organizzazione Gare
- Settore Tecnico Nazionale – Internazionale- Preparazione Olimpica
- Centro Preparazione Olimpica
- Comitati e Delegati regionali
- Protocollo

## Parte Speciale

Rischi potenziali

La presente attività è esposta a rischi reato di rilevante gravità e di molteplice natura.

Sussiste, anzitutto, il rischio di verifica di reati di natura corruttiva, ben potendosi ipotizzare che la Federazione, nell'ambito dell'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, possa dare o promettere denaro o altri pubblici funzionari allo scopo di agevolare l'organizzazione dell'evento; similmente, sussiste il rischio di verifica di episodi di corruzione tra privati.

Occorre poi rimarcare che la Federazione percepisce buona parte dei contributi pubblici che vengono alla stessa erogati (sia quelli ordinari erogati da Sport e Salute S.p.A., sia quelli erogati ad evento da altri enti pubblici) proprio in funzione della promozione dell'attività sportiva sul territorio: conseguentemente, vi è il concreto rischio che detti contributi possano essere destinati a finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono stati ottenuti, oppure che la Federazione possa ottenere contributi, finanziamenti o erogazioni pubbliche di varia natura indebitamente (ovverosia, attestando falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento) oppure in maniera fraudolenta. Sempre rimanendo nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, va ulteriormente considerato che FIPM potrebbe compiere atti fraudolenti nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici per ottenere indebiti vantaggi nell'ambito dell'organizzazione di gare ed eventi (si pensi, ad esempio, ad una frode commessa ai danni di un ente locale al fine di ottenere la disponibilità di un impianto sportivo presso il quale svolgere la competizione).

Ancora, occorre considerare che l'organizzazione di gare e manifestazioni potrebbe essere l'occasione attraverso la quale FIPM potrebbe provvedere alla sostituzione o al trasferimento (anche per conto di terzi) di capitali di provenienza illecita.

Da ultimo, sussiste il rischio che FIPM, avendo un interesse ad ottenere in una competizione sportiva un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, potrebbe alterare lo svolgimento di quest'ultima offrendo denaro o altra utilità agli atleti partecipanti.

Reati ipotizzabili

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea

Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

## Parte Speciale

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio;

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Art. 648 *ter.1* – Autoriciclaggio;

Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive.

Esempi**Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM destina la parte dei contributi erogati da Sport e Salute S.p.a. per la promozione dell'attività sportiva al perseguimento di scopi a ciò del tutto estranei.

**Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM ottiene da Sport e Salute S.p.a. contributi straordinari finalizzati all'organizzazione di alcune competizioni sportive attraverso la presentazione di una domanda corredata da documenti attestanti false informazioni circa la situazione economico-finanziaria della Federazione.

**Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea**

**Esempio:** FIPM, inducendo in errore un ente territoriale (es. un Comune) proprietario di alcuni impianti sportivi, sottoscrive con l'ente un accordo per l'utilizzo a titolo gratuito dei medesimi vincolato alla condizione che gli stessi vengano impiegati esclusivamente per gli allenamenti dagli atleti nazionali della Federazione; FIPM, tuttavia, al momento della sottoscrizione intende già utilizzare gli stessi impianti per svolgere eventi e competizioni sportive di livello nazionale.

**Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM, avendo ottenuto l'erogazione di un contributo pubblico finalizzato all'organizzazione di una competizione sportiva (in realtà mai tenutasi), induce in errore l'ente erogatore producendo falsa rendicontazione attestante il regolare svolgimento della stessa.

**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

## Parte Speciale

**Esempio:** FIPM, per convincere l'assessore allo sport e turismo del comune di XYZ (mostratosi titubante nel concedere l'utilizzo di alcuni impianti comunali per lo svolgimento di un evento sportivo di rilevanza nazionale), offre indebitamente allo stesso soggetto una somma di denaro.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;**

**Esempio:** FIPM, indotta a ciò dall'assessore allo sport e turismo del comune di XYZ (che aveva preannunciato il possibile rigetto della richiesta di concedere l'utilizzo di alcuni impianti comunali per lo svolgimento di un evento sportivo di rilevanza nazionale), su richiesta dello stesso offre indebitamente una somma di denaro.

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;**

**Esempio:** Il Segretario Generale della Federazione, riscontrando ritardi e difficoltà nell'ottenere la disponibilità di alcuni impianti sportivi da parte del Comune di XYZ, corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di amicizia con l'assessore allo sport e al turismo dello stesso ente comunale, in cambio della rassicurazione da parte di questi di poter convincere accelerare l'ottenimento della disponibilità degli impianti.

**Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);**

**Esempio:** FIPM, per convincere il Direttore Generale di una società sportiva proprietaria di alcuni impianti a concedere la disponibilità degli stessi per lo svolgimento di una gara di rilevanza nazionale a condizioni estremamente vantaggiose, offre indebitamente allo stesso soggetto una somma di denaro affinché questi, in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda, sottoscriva detto accordo con la Federazione.

**Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio;**

**Esempio:** FIPM, in accordo con un gruppo criminale cui fanno capo alcune società sportive, simula l'organizzazione di eventi e competizioni allo scopo di consentire al gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa.

**Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**

**Esempio:** FIPM impiega denaro di provenienza delittuosa per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive.

**Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio**

**Esempio:** FIPM, avendo conseguito un illecito risparmio di imposta attraverso una frode fiscale sui proventi dell'attività commerciale (es. gli accordi di sponsorizzazione), reimpiega le somme risparmiate per l'organizzazione di un evento sportivo.

**Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive**

**Esempio:** FIPM corrisponde indebitamente ad alcuni atleti somme di denaro allo scopo di alterare il regolare svolgimento di competizioni sportive.

**2. Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc.**

L'attività riguarda la partecipazione degli atleti della Federazione a competizioni sportive all'estero – quali le Olimpiadi, i campionati mondiali ed europei etc. – nonché il disbrigo degli adempimenti ad essa prodromici (tra cui, ad esempio, la convocazione degli atleti, l'organizzazione della trasferta, il reperimento di vitto e alloggio per la delegazione etc.).

*Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti*

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Organizzazione Gare
- Settore Tecnico Nazionale – Internazionale- Preparazione Olimpica
- Protocollo

*Rischi potenziali*

La presente attività è esposta principalmente a rischi di natura corruttiva, in particolare per quanto riguarda la corruzione internazionale di cui all'art. 322 *bis* c.p.: è infatti ipotizzabile che il contatto di soggetti riconducibili alla Federazione con pubblici funzionari di Stati esteri (oppure di organismi internazionali o dell'Unione Europea) possa costituire l'occasione per ottenere dagli stessi indebiti vantaggi in cambio dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità.

Secondariamente, vi è il rischio che la Federazione possa impiegare contributi di provenienza pubblica, espressamente ottenuti per consentire la partecipazione della propria delegazione a competizioni sportive all'estero, per finalità diverse rispetto alla predetta, oppure che la

## Parte Speciale

Federazione possa ottenere contributi di tale natura indebitamente (ovverosia, attestando falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento) oppure in maniera fraudolenta.

### Reati ipotizzabili

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche;

Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione (in particolare, corruzione internazionale);

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

### Esempi

#### **Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM destina un contributo straordinario erogato da Sport e Salute S.p.a. per consentire la partecipazione di una delegazione della Federazione ad un evento internazionale per il perseguimento di scopi a ciò del tutto estranei.

#### **Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM ottiene da Sport e Salute S.p.a. contributi straordinari finalizzati a consentire la partecipazione di una delegazione della Federazione ad un evento internazionale attraverso la presentazione di una domanda corredata da documenti attestanti false informazioni circa la situazione economico-finanziaria della Federazione.

#### **Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

**Esempio:** FIPM induce in errore Sport e Salute S.p.a. attraverso la presentazione di una richiesta per l'ottenimento di un contributo straordinario, finalizzato a consentire la partecipazione di una delegazione della Federazione a un evento sportivo internazionale, che viene corredata da false ricevute riguardanti spese già sostenute (mai effettuate).

#### **Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione (in particolare, corruzione internazionale)**

**Esempio:** in occasione di una trasferta all'estero, all'arrivo in aeroporto, la delegazione FIPM viene fermata dalle forze di polizia aeroportuali per delle irregolarità riscontrate sui visti di accesso degli

## Parte Speciale

atleti. Il Funzionario Delegato, per scongiurare la prospettiva del rimpatrio dell'intera delegazione, offre indebitamente ad uno dei funzionari della polizia aeroportuale del Paese ospitante una consistente somma di denaro.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;**

**Esempio:** in occasione di una trasferta all'estero, i bagagli della delegazione FIPM vengono bloccati dalla polizia aeroportuale italiana per degli accertamenti; nel perdurare degli stessi il Funzionario Delegato, per scongiurare la prospettiva di perdere il volo, aderisce alla richiesta avanzata dal funzionario di polizia di corrispondere indebitamente allo stesso una somma di denaro affinché i controlli si concludano rapidamente e senza contestazioni.

**3. Affiliazione e tesseramento**

L'attività in esame riguarda i processi di affiliazione alla Federazione delle Società e Associazioni sportive e di tesseramento degli atleti (presentazione della domanda di affiliazione/tesseramento, pagamento della quota di iscrizione, rinnovi etc.).

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (e Consiglieri che compongono la Commissione Affiliazione)
- Segretario Generale
- Settore Affiliazione / Tesseramento
- Protocollo

Rischi potenziali

I rischi relativi alla presente attività pertengono: alla possibile realizzazione di riserve occulte, dalle quali attingere per il compimento di attività corruttive (anche tra privati); alla strumentalizzazione dei processi di affiliazione e tesseramento allo scopo di riciclare denaro di provenienza illecita; al possibile impossessamento di dati e informazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti in danno di terzi soggetti affiliati/tesserati (es. atleti o associazioni che hanno provveduto al pagamento della propria quota tramite carta di credito).

Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

## Parte Speciale

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio;

Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempi

**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)**

**Esempio:** FIPM, alterando le scritture contabili relative all'incasso dei contributi di tesseramento e affiliazione, realizza riserve occulte dalle quali attingere per finalità corruttive (anche in termini di corruzione tra privati).

**Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio**

**Esempio:** FIPM, in accordo con un gruppo criminale cui fanno capo alcune società sportive, registra in contabilità incassi proveniente da affiliazioni e tesseramenti di fatto inesistenti allo scopo di consentire al gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa.

**Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

**Esempio:** FIPM effettua dei pagamenti utilizzando indebitamente carte di credito di atleti tesserati, avendo illecitamente proceduto ad acquisire i dati di utilizzo delle stesse in occasione dell'effettuazione del pagamento della quota di iscrizione da parte degli stessi.

#### 4. Istruzione tecnica

L'attività di Istruzione tecnica consiste nell'organizzazione e coordinamento dei corsi di aggiornamento e formazione dei tecnici, riguardanti la metodologia e tecnica delle discipline del Pentathlon Moderno.

Aree/ Funzioni / Soqgetti coinvolti

## Parte Speciale

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Istruzione Tecnica
- Protocollo

Rischi potenziali

I rischi connessi alla presente attività sono relativi alle fattispecie di natura corruttiva e di riciclaggio: in questi termini, è ipotizzabile che l'individuazione di uno specifico docente per i corsi possa costituire il prezzo di una eventuale corruzione (anche tra privati); secondariamente, la simulata organizzazione di corsi di formazione potrebbe costituire lo strumento attraverso il quale sostituire o trasferire capitali di provenienza illecita.

Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio.

Esempi**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, nell'ambito di un accordo corruttivo con un pubblico funzionario finalizzato ad accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, quale prezzo della corruzione nomina un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, all'esito di un accertamento condotto da agenti della Polizia Locale presso la Sede della Federazione, viene indotto da uno degli stessi agenti a nominare un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.

**Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite;**

**Esempio:** Il Segretario Generale di FIPM, intendendo accelerare la procedura di rilascio di un permesso amministrativo, promette a un proprio conoscente – che vanta rapporti di buona conoscenza con il funzionario incaricato – di nominare un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione se questi si adopererà affinché lo stesso funzionario provveda in tempi stretti al rilascio dello stesso permesso.

**Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell’istigazione);**

**Esempio:** FIPM promette al Direttore commerciale di una ditta fornitrice di nominare un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione se lo stesso Direttore – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – garantirà prezzi per l’acquisto di beni eccessivamente favorevoli per la Federazione.

**Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.**

**Esempio:** FIPM, in accordo con un gruppo criminale cui fanno capo alcune società sportive, simulando costi per l’organizzazione di corsi di formazione per i tecnici della Federazione consente al predetto gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa.

**5. Gestione CPO Montelibretti**

Il Centro di Preparazione Olimpica – CPO di Montelibretti è un impianto sportivo costruito nel 1968 dal CONI in accordo con il Demanio Militare e, sin dalla sua inaugurazione, in uso alla FIPM per la preparazione fisica e l’allenamento degli atleti in vista dei Giochi Olimpici, Campionati e gare Nazionali ed Internazionali di Pentathlon Moderno. Al suo interno svolgono attività sportiva di natura istituzionale gli atleti appartenenti alle squadre nazionali, nonché le società sportive affiliate alla FIPM e da quest’ultima autorizzate all’utilizzo degli spazi. La presente attività pertiene alla gestione dello stesso CPO.

*Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti*

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Centro Preparazione Olimpica (Direttore e personale impiegato presso il CPO)

## Parte Speciale

- Protocollo

### Rischi potenziali

I rischi connessi alla presente attività sono prettamente relativi alle fattispecie di natura corruttiva e di riciclaggio.

Il rischio reato relativo alle fattispecie di natura corruttiva deve essere considerato sotto un duplice punto di vista: da un lato, è possibile che la gestione del CPO possa essere l'occasione per soggetti riconducibili alla Federazione (tra cui, segnatamente, il Direttore del Centro) di entrare in contatto con pubblici funzionari quali, ad esempio, amministratori locali, esponenti delle forze dell'ordine, etc.; dall'altro lato, è possibile che l'alterazione delle registrazioni contabili relative alla gestione del CPO possa consentire la realizzazione di riserve occulte dalle quali attingere per finalità corruttive.

In seconda istanza, è ipotizzabile che l'attività di gestione del Centro possa essere strumentalizzata per sostituire, trasferire o reimpiegare capitali di provenienza illecita (anche per conto di soggetti terzi).

La gestione del CPO, infine, comporta l'esposizione della Federazione al rischio di verifica di reati ambientali, in termini di possibile deterioramento o compromissione dell'ambiente circostante al CPO (inteso quale suolo, sottosuolo e atmosfera) e/o di illegale/irregolare attività di raccolta, miscelazione, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti prodotti presso il Centro.

### Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 *ter.1* – Autoriciclaggio

Art. 452 *bis* c.p. – Inquinamento ambientale;

Art. 452 *quater* c.p. – Disastro ambientale;

Art. 452 *quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente;

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;

## Parte Speciale

Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;

Art. 452 *quaterdecies* c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Esempi

**Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione**

**Esempio:** il Direttore del CPO di Montelibretti, all’esito di un accertamento condotto dall’Ispettorato del lavoro dal quale è emersa la presenza di lavoratori irregolari presso il Centro, offre una consistente somma di denaro ai pubblici funzionari accertatori affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.

**Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Esempio:** il Direttore del CPO di Montelibretti, all’esito di un accertamento condotto dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri dal quale sono emerse irregolarità riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il Centro, viene indotto dagli agenti accertatori a corrispondere loro indebitamente una somma di denaro affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.

**Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, intendendo accelerare la procedura di rilascio di un permesso amministrativo per la struttura del CPO di Montelibretti, promette una cospicua somma di denaro a un terzo soggetto, che vanta rapporti di buona conoscenza con il funzionario comunale incaricato della procedura, se questi si adopererà affinché lo stesso funzionario provveda in tempi stretti al rilascio dello stesso permesso.

**Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell’istigazione)**

**Esempio:** FIPM promette una somma di denaro al Direttore commerciale di un’azienda impegnata nel settore dello smaltimento di rifiuti affinché questi – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – acconsenta a sottoscrivere un accordo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il Centro a condizioni eccessivamente favorevoli per la Federazione.

**Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio**

## Parte Speciale

**Esempio:** FIPM, in accordo con un gruppo criminale, registrando in contabilità costi esorbitanti per un intervento di manutenzione/ristrutturazione del CPO consente al predetto gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa.

**Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**Esempio:** FIPM impiega capitali di provenienza delittuosa per effettuare un intervento di ristrutturazione del CPO di Montelibretti.

**Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio**

**Esempio:** FIPM, avendo conseguito un illecito risparmio di imposta attraverso una frode fiscale sui proventi dell'attività commerciale (es. gli accordi di sponsorizzazione), reimpiega le somme risparmiate per effettuare un intervento di ristrutturazione del CPO di Montelibretti.

**Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale****Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale****Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

**Esempio:** Presso il CPO di Montelibretti, a causa della mancanza o dell'insufficiente effettuazione di interventi di manutenzione, si verifica una significativa dispersione al suolo di agenti inquinanti contenuti all'interno di un serbatoio che provoca una compromissione significativa e misurabile del suolo e delle falde acquifere del sottosuolo.

**Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata****Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti****Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

**Esempio:** FIPM, in assenza delle prescritte autorizzazioni, presso il CPO di Montelibretti effettua abusivamente attività di miscelazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del Centro.

**6. Settore medico e antidoping**

La presente attività riguarda, primariamente, la gestione delle richieste provenienti dal medico federale e riguardanti la sottoposizione a visite mediche degli atleti della Federazione;

## Parte Speciale

secondariamente, rientrano nell'attività la gestione dei controlli antidoping cui sono sottoposti gli stessi atleti.

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Medico e Antidoping
- Protocollo

Rischi potenziali

I rischi connessi alla presente attività sono essenzialmente di natura corruttiva: in questi termini, è ipotizzabile che la federazione possa dare o promettere denaro o altra utilità a pubblici funzionari allo scopo di ottenere visite gratuite per i propri atleti presso l'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI; nei termini in cui la Federazione tentasse di ottenere le stesse visite inducendo in errore il personale presso l'Istituto potrebbe configurarsi il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sussiste ulteriormente un rischio corruttivo correlato alla possibilità che la Federazione, per evitare o alterare gli esiti di controlli antidoping ai quali siano stati sottoposti i propri atleti, corrisponda o prometta denaro o altra utilità a pubblici funzionari.

Reati ipotizzabili

Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Artt. 318 – 322 *bis* c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Esempi

**Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

**Esempio:** FIPM, inducendo in errore il personale medico dell'Istituto di medicina dello sport (anche con la cooperazione del Medico Federale) circa la qualifica degli atleti da sottoporre a visita (presentandoli come atleti in fase di preparazione olimpica), pone indebitamente a carico dello Stato il pagamento del costo delle stesse visite.

### **Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione**

**Esempio:** All'esito di un controllo anti-doping condotto su alcuni atleti della Federazione in occasione di un evento di rilevanza nazionale, FIPM offre una somma di denaro al funzionario dell'Organizzazione Nazionale Anti Doping – NADO Italia affinché eviti di riportare la positività di un atleta ad una sostanza dopante.

### **Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Esempio:** All'esito di un controllo anti-doping condotto su alcuni atleti della Federazione in occasione di un evento di rilevanza nazionale, FIPM, aderendo alla richieste avanzata dal funzionario dell'Organizzazione Nazionale Anti Doping – NADO Italia, offre allo stesso funzionario una somma di denaro affinché eviti di riportare la positività di un atleta ad una sostanza dopante.

## **7. Gestione della comunicazione**

Si tratta dell'attività consistente nella gestione delle comunicazioni all'esterno della Federazione, attraverso il rilascio di interviste, la pubblicazione di comunicati stampa, la diffusione di contenuti sui *social media*, etc.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Comunicazione - Stampa
- Protocollo

### Rischi potenziali

La presente attività è esposta a diverse tipologie di rischi reato. Vi è, anzitutto, la possibilità che soggetti incaricati della gestione della comunicazione per conto della Federazione (in particolare, il personale incaricato delle diffusione di contenuti attraverso i social media) possa diffondere nell'interesse dell'ente materiale fotografico o audiovisivo da ritenersi pedopornografico in ragione della volontaria sessualizzazione di dettagli fisici di soggetti di età minore (si pensi, ad esempio, a casi di volontaria sessualizzazione dei corpi di atlete/atleti minorenni attraverso la diffusione di post su Instagram, Facebook, etc., deliberatamente finalizzata ad aumentare il numero delle visualizzazioni e dei *repost* dello stesso contenuto).

## Parte Speciale

Secondariamente, vi è il rischio che, attraverso la diffusione di notizie o comunicati all'esterno, possano veicolarsi contenuti d'odio razziale o etnico o, anche, istigare a commettere atti di discriminazione contro terzi soggetti sulla base di motivi di odio razziale, etnico o religioso.

Da ultimo, vi è la possibilità che, nella gestione della comunicazione, la Federazione possa utilizzare materiale protetto da *copyright* (fotografie, tracce musicali, materiale audiovisivo etc.) in assenza dei necessari diritti di utilizzo.

### Reati ipotizzabili

Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile

Art. 604 bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

Art. 171 ter L. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

### Esempi

#### **Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile**

**Esempio:** l'addetto alla gestione dei canali *social media* della Federazione, per aumentare le visualizzazioni e i *repost* di una notizia riguardante la vittoria di un'atleta diciassettenne della Federazione nell'ambito di una competizione internazionale, diffonde attraverso lo stesso post foto dell'atleta in questione dal contenuto fortemente sessualizzato (scattate negli spogliatoi, oppure durante lo svolgimenti della competizione, etc.), raffigurando nelle stesse foto, in modo del tutto esplicito, i caratteri sessuali dell'atleta minorenni (seno, glutei, pube, etc.).

#### **Art. 604 bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa**

**Esempio:** FIPM diffonde attraverso i propri canali *social media* un comunicato promozionale, veicolando tuttavia un messaggio apertamente discriminatorio nei confronti di una minoranza etnica o religiosa.

#### **Art. 171 ter L. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.**

## Parte Speciale

**Esempio:** FIPM diffonde attraverso i propri canali *social media* un comunicato promozionale impiegando materiale audiovisivo protetto dal diritto d'autore (fotografie, filmati, tracce audio, etc.), senza disporre dei necessari diritti di sfruttamento delle stesse opere dell'ingegno.

## 8. Amministrazione della giustizia sportiva

Presso la Federazione Italiana Pentathlon Moderno è istituita una Procura Federale e Organi espressamente deputati all'amministrazione della giustizia sportiva (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale e Corte Federale di Appello): la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie, aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare con eventuale irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, costituiscono l'oggetto della presente attività.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Organi di Giustizia – Procura Federale
- Protocollo
- Tutti i componenti della Procura e degli Organi di Giustizia Sportiva

### Rischi potenziali

Il principale rischio correlato allo svolgimento delle attività predette, dal punto di vista applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, consiste nella possibile individuazione dei componenti della Procura Federale o dei componenti degli Organi di giustizia sportiva quale prezzo di un possibile accordo corruttivo.

### Reati ipotizzabili

**Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione**

**Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

**Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

**Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)**

**Esempio:** il Segretario Generale di FIPM, nell'ambito di un accordo corruttivo con un pubblico funzionario finalizzato ad accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, quale prezzo della corruzione nomina un terzo soggetto da questi indicato quale componente del proprio Tribunale Federale.

#### IV.III. Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella presente Area relativa all'Attività sportiva della Federazione, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni alla Federazione (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di FIPM.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti della Federazione (Statuto della Federazione, Regolamenti, circolari, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia la Federazione.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle attività di **Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale** e di **Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc.**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, a qualsivoglia funzionario pubblico, allo scopo di agevolare la Federazione nell'organizzazione di eventi o manifestazioni sportive;
- similmente, corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei

## Parte Speciale

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, allo scopo di consentire o agevolare la partecipazione di atleti della Federazione a eventi o manifestazioni sportive internazionali o anche semplicemente allo scopo di agevolare l'ingresso o la permanenza degli atleti all'estero;

- corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti, che vantino rapporti o relazioni effettive o anche solo asserite con pubblici funzionari, affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con i predetti allo scopo di influenzarne l'operato nell'interesse o a vantaggio della Federazione;
- destinare contributi, sovvenzioni o in generale finanziamenti pubblici ottenuti allo scopo di organizzare gare o eventi sportivi, oppure allo scopo di consentire la partecipazione di atleti della Federazione a competizioni sportive nazionali o internazionali, a finalità diverse dalle predette;
- richiedere contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici di qualunque natura e denominazione, destinati all'organizzazione di gare o eventi sportivi, ovvero destinati a consentire la partecipazione degli atleti di FIPM a gare ed eventi organizzati da enti o soggetti terzi (nazionali o internazionali), avvalendosi documenti falsi o alterati, ovvero ponendo in essere artifici o raggiri di qualunque natura allo scopo di ottenere le predette elargizioni;
- corrispondere denaro o altra utilità o vantaggio ad atleti partecipanti a competizioni sportive, nazionali o internazionali, organizzate da FIPM o da soggetti terzi italiani o esteri, per convincere gli stessi atleti ad alterare il risultato finale delle stesse.

E' fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dell'organizzazione di gare ed eventi a livello nazionali, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal *"Regolamento Organizzazione Manifestazioni Nazionali – Linee Guida Generali"* e, per quanto attiene alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti per l'organizzazione degli stessi eventi e manifestazioni, osservare scrupolosamente quanto disposto dal *"Regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione Italiana Pentathlon Moderno"*;
- in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario allo scopo di consentire o agevolare l'organizzazione di eventi o manifestazioni sportive (es. finalizzate alla concessione dell'utilizzo di impianti sportivi presso cui organizzare gli stessi eventi sportivi), ovvero da parte di soggetti che esercitano all'estero funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali allo scopo di consentire la permanenza di soggetti appartenenti a delegazioni della Federazione in territorio estero e/o la partecipazione di atleti della Federazione a competizioni sportive internazionali, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni indebita corresponsione, anche se

## Parte Speciale

sottoposto a pressioni illecite, e di informare tempestivamente gli Organi amministrativi della Federazione e l'Organismo di Vigilanza;

- accertare che lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Federazione si svolga in condizioni di assoluta regolarità, in assenza di indebite pressioni o incentivi indebiti agli atleti atti a condizionarne l'esito;
- assicurare il pieno rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, fedeltà e professionalità nell'organizzazione di gare, eventi e manifestazioni sportive.

Con riferimento all'attività di **Affiliazione e tesseramento**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- procedere all'affiliazione/ri-affiliazione di società/associazioni sportive e/o al tesseramento di atleti ad esse riconducibili in violazione di quanto disposto dal "*Regolamento Organico*" della Federazione;
- accettare la corresponsione delle quote di affiliazione/ri-affiliazione e tesseramento attraverso l'impiego di contanti o ricorrendo all'utilizzo di canali di pagamento non tracciabili;
- carpire o trattenere indebitamente i dati di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito) impiegati da società/associazioni sportive ai fini del pagamento delle quote di affiliazione/ri-affiliazione e/o dagli atleti ai fini del pagamento delle quote di tesseramento.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- garantire la tracciabilità e la trasparenza dei processi di affiliazione/ri-affiliazione e tesseramento;
- prevedere un adeguato sistema di controlli volto a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata dalle associazioni sportive/atleti allo scopo di ottenere l'affiliazione/tesseramento presso la Federazione;
- agire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Organico ed in generale nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, fedeltà e professionalità.

Con riferimento all'attività di **Istruzione tecnica**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- predisporre corsi o singole sessioni di formazione dei tecnici esorbitanti rispetto quelli inseriti all'interno del Piano Attuativo di Formazione;

## Parte Speciale

- individuare quali docenti per i corsi di aggiornamento e formazione dei tecnici della Federazione soggetti che non siano iscritti all'Albo docenti della FIPM e/o la cui nomina sia stata suggerita o imposta da terzi soggetti quale prezzo di accordi corruttivi.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dell'organizzazione di corsi formativi rivolti ai tecnici della FIPM, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal *"Regolamento Settore Istruzione Tecnica"*;
- registrare puntualmente le presenze dei partecipanti ai corsi formativi attraverso il regolare utilizzo dei fogli firme di entrata e uscita.
- rispettare il budget predisposto annualmente per l'organizzazione dei corsi di formazione, rappresentando al Consiglio Federale eventuali necessità di adeguamento dello stesso.

Con riferimento all'attività di **Gestione del CPO di Montelibretti**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, a qualsivoglia funzionario pubblico, allo scopo di agevolare la gestione del Centro di Preparazione Olimpica;
- consentire l'utilizzo degli spazi del centro ad ASA o a soggetti terzi che non siano a ciò autorizzati a seguito della presentazione di specifica domanda;
- effettuare abusivamente presso il centro attività di raccolta, trasporto, miscelazione e/o smaltimento di rifiuti o, comunque, di intraprendere – in assenza delle dovute autorizzazioni amministrative – attività che possano comportare rischi di inquinamento ambientale.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dello svolgimento di attività sportive presso il centro, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal *"Regolamento per l'Utilizzo del Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti"*;
- rendicontare fedelmente l'ammontare dei costi sostenuti per la gestione del Centro e per lo svolgimento di attività sportive presso lo stesso;
- provvedere puntualmente a valutare l'esistenza e l'entità di rischi ambientali in relazione alla tipologia di attività svolte presso il CPO;
- prevedere, nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti, l'adozione di uno strumento organizzativo che disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente oltre che la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;

## Parte Speciale

- selezionare le ditte fornitrici di servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del CPO verificando che le stesse dispongano dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio delle stesse attività, evitando altresì che la scelta si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature impianti ed eventuali altri presidi posti a tutela dell'ambiente.

Con riferimento all'attività del **Settore medico e antidoping**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a soggetti incaricati di procedere all'effettuazione di controlli antidoping che interessino atleti della Federazione;
- rappresentare all'Istituto di Medicina dello Sport e/o ad altre strutture sanitarie pubbliche o convenzionate qualifiche degli atleti falsificate allo scopo di ottenere indebiti risparmi sul pagamento delle prestazioni medico-sanitarie ricevute dagli atleti.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei tesserati della Federazione, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "*Regolamento Sanitario*";
- consentire la regolare effettuazione dei controlli antidoping che interessino gli atleti della FIPM.

Con riferimento all'attività di **Gestione della comunicazione**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- realizzare, procurarsi, impiegare, diffondere o cedere a terzi (anche a titolo gratuito) materiale fotografico o audiovisivo manifestamente pedopornografico, oppure anche solamente raffigurante soggetti in età minore in maniera fortemente sessualizzata (ad esempio, atleti minorenni della Federazione nudi o seminudi, oppure il dettaglio dei caratteri sessuali degli stessi atleti, etc.);
- diffondere o propagandare, in occasione di interviste o comunicazioni al pubblico, ovvero in occasione della diffusione di comunicati scritti attraverso l'utilizzo della stampa o dei *social media*, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- impiegare, nella realizzazione di materiale promozionale e/o nella realizzazione di contenuti da diffondere attraverso i canali *social media*, materiale audiovisivo protetto dal diritto d'autore in assenza della preventiva acquisizione dei diritti di utilizzo;

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

## Parte Speciale

- diffondere contenuti sui social, comunicati stampa, articoli o pubblicazioni di qualunque natura attraverso il sito *web* recanti materiale fotografico o audiovisivo manifestamente pedopornografico (oppure anche soltanto raffigurante atleti o soggetti in età minore in genere), oppure affermazioni, dichiarazioni o contenuti in genere volti a propagandare o diffondere idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- assicurare che la Federazione utilizzi e sfrutti contenuti afferenti a *software*, disegni, immagini solo in presenza delle necessarie licenze d'uso ed autorizzazioni;
- prevedere sistemi di controllo preventivo sui contenuti da diffondere attraverso i canali *social media* di cui si avvale la Federazione, allo scopo di prevenire l'eventuale diffusione di idee o comunicati incitanti alla discriminazione e all'odio razziale e/o di prevenire l'impiego abusivo di materiale audiovisivo tutelato dal diritto d'autore.

Con riferimento all'attività di **Amministrazione della giustizia sportiva**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto **divieto** di:

- individuare quali componenti della Procura Federale e degli Organi di giustizia sportiva soggetti la cui nomina sia stata suggerita o imposta da terze persone quale prezzo di accordi corruttivi.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dell'amministrazione della giustizia sportiva, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "*Regolamento di giustizia sportiva*".

#### IV.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa all'Attività sportiva della Federazione:

- si raccomanda di osservare le disposizioni contenute all'interno dei documenti istituzionali della Federazione (Statuto federale, Regolamento Organico, Regolamento Tecnico, Regolamento Istruzione Tecnica, Regolamento di Giustizia Sportiva, Regolamento sanitario nonché ogni specifico Regolamento che disciplini le attività organizzative ed agonistiche della Federazione);
- è richiesto alla Federazione di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo circa il corretto svolgimento della presente attività, oltre che nei regolamenti e procedure della Federazione;

Parte Speciale

- si raccomanda ai soggetti interni ed esterni alla Federazione di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettarne, come obbligo contrattuale, i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dell'attività sportiva della federazione.